



MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 231/2001

<b>Rev.:</b>	<b>Data:</b>	<b>Descrizione:</b>
00		Prima Emissione

## Sommario

---

PARTE GENERALE .....	5
La normativa.....	7
<i>Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231</i> .....	7
<b>I reati</b> .....	8
<b>I reati associativi</b> .....	16
<b>I reati commessi all'estero</b> .....	16
Le sanzioni previste .....	18
<b>Sanzioni pecuniarie</b> .....	18
<b>Sanzioni interdittive</b> .....	18
<b>La confisca</b> .....	19
<b>La pubblicazione della sentenza di condanna</b> .....	19
<b>I delitti tentati</b> .....	19
<b>L'esonero di responsabilità</b> .....	20
Il Modello .....	22
Obiettivo del Modello.....	22
<b>Il rischio accettabile</b> .....	22
Le fasi di costruzione del Modello .....	24
Analisi preliminare del contesto aziendale .....	24
<b>Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a “rischio reato”</b> .....	24
<b>Disegno del Modello</b> .....	27
<b>Adozione e destinatari del Modello</b> .....	27
<b>Aggiornamento del Modello</b> .....	28
<b>La struttura e le caratteristiche del Modello</b> .....	28
<b>Il sistema di compliance</b> .....	28
I principi generali del sistema organizzativo e di controllo di BARBIFLEX S.R.L. ....	29
Introduzione.....	29
<b>Sistema organizzativo general preventivo e separazione dei ruoli</b> .....	30
<b>Le deleghe di poteri</b> .....	30
<b>Le procedure operative</b> .....	31
<b>Le attività di controllo e monitoraggio</b> .....	31
<b>Tracciabilità</b> .....	32
Organismo di Vigilanza.....	32
Identificazione .....	32
<b>Requisiti</b> .....	35
a) Autonomia e indipendenza .....	35

b) Professionalità .....	36
c) Continuità di azione.....	36
<b>Funzioni e poteri .....</b>	<b>36</b>
<b>Modalità e periodicità dell'attività di reporting agli organi societari.....</b>	<b>38</b>
<b>Altre attività .....</b>	<b>39</b>
<b>Modalità di gestione delle risorse finanziarie.....</b>	<b>39</b>
Flussi informativi verso gli organismi deputati al controllo.....	40
Gli obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza .....	40
<b>La raccolta e la conservazione delle informazioni .....</b>	<b>43</b>
Il sistema disciplinare .....	43
Principi generali.....	43
<b>Sanzioni per i lavoratori subordinati di Barbiflex S.r.l.....</b>	<b>43</b>
<b>Richiamo verbale o ammonizione .....</b>	<b>44</b>
<b>Multa.....</b>	<b>44</b>
<b>Sospensione dal servizio e dalla retribuzione .....</b>	<b>45</b>
<b>Licenziamento .....</b>	<b>45</b>
<b>Licenziamento (senza preavviso).....</b>	<b>45</b>
<b>Criteri di applicazione delle sanzioni .....</b>	<b>45</b>
<b>Misure nei confronti dei dirigenti e del personale con funzioni direttive .....</b>	<b>46</b>
<b>Misure nei confronti dei membri dell'Amministratore Unico.....</b>	<b>47</b>
<b>Misure nei confronti di consulenti e collaboratori esterni .....</b>	<b>47</b>
<b>Misure in applicazione della disciplina del Whistleblowing alla luce delle Linee Guida whistleblowing approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.....</b>	<b>48</b>
<b>La natura delle violazioni.....</b>	<b>48</b>
<b>Violazioni delle disposizioni normative nazionali .....</b>	<b>48</b>
<b>Violazione della normativa europea.....</b>	<b>49</b>
<b>Le segnalazioni escluse dall'applicazione della normativa .....</b>	<b>49</b>
Formazione, informazione e verifiche periodiche del modello .....	50
Formazione e informazione .....	50
<b>Piano di formazione.....</b>	<b>51</b>
<b>Verifiche periodiche del modello.....</b>	<b>52</b>
Parte Speciale .....	54
Introduzione alla parte speciale .....	55
Introduzione.....	55
<b>Mappatura delle attività e dei processi sensibili .....</b>	<b>55</b>
<b>La società Barbiflex S.r.l., i suoi organi amministrativi e di controllo .....</b>	<b>57</b>
I protocolli di controllo di carattere generale.....	58

Introduzione.....	58
<b>Whistleblowing Policy and Procedure</b> .....	59
<b>Valori e comportamenti aziendali</b> .....	60
<b>Gestione della salute, igiene e sicurezza sul lavoro</b> .....	60
Attività e processi aziendali a potenziale “rischio-reato” .....	61
I principi di controllo di carattere generale.....	62
Il sistema dei controlli interni .....	63
I protocolli e le procedure 231 .....	63
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato (art. 24 D. Lgs. 231/2001).....	63
Attività sensibili ex art. 24 D.Lgs. 231/2001 .....	63
<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i> .....	63
<b>I protocolli di controllo</b> .....	65
<b>Ulteriori misure di mitigazione dei rischi con specifico riferimento all’attività sensibile di “Gestione dei contributi e dei finanziamenti pubblici”</b> .....	73
<b>Attività sensibili ex art. 24 ter D.Lgs. 231/2001</b> .....	73
<i>Delitti di criminalità organizzata</i> .....	73
<b>Protocolli di controllo</b> .....	74
Attività sensibili ex art. 25 D. Lgs. 231/2001 .....	75
<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D. Lgs. 231/2001)</i> .....	75
<b>Protocolli di controllo</b> .....	76
Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/2001).....	77
<b>Attività sensibili ex art. 25-ter D. Lgs. 231/2001</b> .....	77
<b>I protocolli di controllo</b> .....	79
Attività sensibili ex art. 25-septies D. Lgs. 231/2001 .....	83
<i>Omicidio colposo e lesioni colposi gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/2001)</i> .....	83
<b>I protocolli di controllo</b> .....	83
<b>Il datore di lavoro delegato ex T.U. 81/2008:</b> .....	85
<b>Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione:</b> .....	87
<b>Il medico competente:</b> .....	87
<b>I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:</b> .....	87
<b>Tutti i dipendenti devono:</b> .....	88
Attività sensibili ex art. 25-octies D. Lgs. 231/2001 .....	89
<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D. Lgs. 231/2001)</i> .....	89

<b>I protocolli di controllo</b> .....	89
<b>Attività sensibili ex art. 25-decies D. Lgs. 231/2001</b> .....	93
<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 25-decies D. Lgs. 231/2001)</i> .....	93
<b>I protocolli di controllo</b> .....	94
<b>Attività sensibili ex art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001</b> .....	95
<i>Reati ambientali (art. 25 - undecies D.lgs. 231/2001)</i> .....	95
<b>I protocolli di controllo</b> .....	96
Attività sensibili ex art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001.....	98
<i>Impiego di cittadini di paesi terzi (art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001)</i> .....	98
<b>I protocolli di controllo</b> .....	98
Attività sensibili ex art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001 .....	100
<i>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001)</i> .....	100
<b>I protocolli di controllo</b> .....	101
Allegati .....	103

## PARTE GENERALE

---

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (*breviter* Decreto 231), recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” ha introdotto nell’ordinamento interno una nuova fattispecie: la responsabilità penale amministrativa per gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Alla responsabilità dell’autore materiale del reato, quindi, si affianca senza sostituirsi quella dell’ente, *lato sensu* considerato.

Difatti, con l’espressione “*responsabilità per reato degli enti*” si intende l’attribuzione a un soggetto collettivo di una responsabilità conseguente e/o correlata alla commissione di un fatto illecito da parte di una persona fisica facente parte dell’ente stesso.

Confindustria mediante le proprie Linee Guida ha chiarito che “*L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto. L’innovazione normativa, perciò, è di non poco momento, in quanto né l’ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della legalità dell’operato sociale*”.

I requisiti dei MOGC, desumibili dagli artt. 6 e 7 del Decreto 231 e dalle Linee Guida sopra menzionate possono essere schematizzati come segue:

- a) l’analisi dei rischi, consistente nell’individuazione delle aree e/o attività aziendali a rischio di reato e delle possibili modalità attuative dei reati nelle suddette aree e attività (c.d. *risk assessment*);
- b) un sistema di protocolli, procedure e controlli diretti a regolamentare le attività dell’Ente nelle aree a rischio reato, ivi comprese le modalità di gestione delle risorse finanziarie per prevenire la commissione di reati;
- c) un Organismo di Vigilanza che corrisponda ai requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d’azione;
- d) la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;

- e) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare l'eventuale violazione del Modello;
- f) la predisposizione di un sistema di segnalazione di eventuali violazioni di legge o del Modello, che metta a disposizione del personale uno o più canali di segnalazione, dei quali almeno uno tale da garantire la riservatezza circa l'identità dell'autore della segnalazione;
- g) la previsione di un continuo aggiornamento del Modello in base ai cambiamenti dell'attività e/o dell'organizzazione dell'Ente e all'eventuali condotte illecite e/o di violazioni del Modello.

Tutti i requisiti sopra descritti sono necessari affinché un MOGC possa essere considerato idoneo a prevenire i reati presupposto rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

La normativa

***Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche “Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”), a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, riguarda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Tale sistema normativo delinea i principi generali e i criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa da reato.

Tale decreto intende adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali:

1. Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
2. Convenzione del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri;
3. Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

L’art. 5 del suddetto decreto ritiene l’ente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso<sup>1</sup>;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra<sup>2</sup>.

L’ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

La previsione della responsabilità amministrativa coinvolge materialmente nella punizione degli illeciti il patrimonio degli enti e quindi gli interessi economici dei soci. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l’ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e

---

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria i soggetti posti in posizione apicale, vale a dire il Presidente, gli Amministratori, i Direttori Generali, il Direttore di una filiale o di una divisione, nonché l’amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.

<sup>2</sup> Devono considerarsi “sottoposti” agli apicali, tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l’ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall’art. 409 cod. proc. civ. nonché i prestatori di lavoro occasionali.



concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

## **I reati**

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

1. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. delitti informatici e di trattamento illecito di dati;
3. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento;
4. alcune fattispecie di reati in materia societaria;
5. reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
6. reati contro la personalità individuale;
7. reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato;
8. alcuni delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
9. ricettazione, autoriciclaggio, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
10. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
11. reati transnazionali;
12. delitti di criminalità organizzata;
13. delitti contro l'industria e il commercio;
14. delitti in materia di violazione del diritto di autore;
15. delitti contro l'amministrazione della giustizia;
16. reati in materia ambientale;
17. reati in materia di politica assunzionale;
18. reati tributari;
19. contrabbando;
20. reati contro il patrimonio culturale;

21. riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Nello specifico i reati cui si applica la disciplina sono i seguenti:

1) Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione e contro il patrimonio (artt. 24 e 25)

- a) truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- b) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- c) malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea;
- d) indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea;
- e) frode nelle pubbliche forniture;
- f) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- g) concussione;
- h) corruzione per un atto d'ufficio;
- i) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- j) corruzione in atti giudiziari;
- k) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- l) istigazione alla corruzione;
- m) peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri;
- n) turbata libertà degli incanti;
- o) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

2) Delitti informatici e di trattamenti illecito di dati (art. 24-bis)

- a) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- b) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- c) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- d) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;

- e) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
  - f) danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
  - g) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
  - h) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
  - i) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
  - j) falsità relativamente a documenti informatici;
  - k) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- 3) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
- a) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
  - b) alterazione di monete;
  - c) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
  - d) falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
  - e) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
  - f) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
  - g) uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
  - h) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
  - i) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
- 4) Reati societari (art. 25-ter)
- a) false comunicazioni sociali;
  - b) false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori;

- c) falso in prospetto<sup>3</sup>;
- d) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione<sup>4</sup>;
- e) impedito controllo<sup>5</sup>;
- f) formazione fittizia del capitale;
- g) indebita restituzione dei conferimenti;
- h) illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- i) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- j) operazioni in pregiudizio dei creditori;
- k) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- l) illecita influenza sull'assemblea;
- m) aggio;
- n) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- o) omessa comunicazione del conflitto di interessi;

---

<sup>3</sup> L'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed anche nota come "Legge sul risparmio") ha inserito la fattispecie del falso in prospetto nel novero dei reati previsti dal D. Lgs. 58/1998 (TUF), nel dettaglio all'art. 173-*bis*, abrogando, al contempo, l'art. 2623 cod. civ. La conseguenza della suddetta abrogazione sembrerebbe coincidere con la fuoriuscita dell'illecito di falso in prospetto dal novero dei c.d. reati presupposto e, dunque, con il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell'ente.

Questa parrebbe essere la tesi accolta dalla maggioritaria dottrina; tuttavia, riteniamo opportuno dare rilevanza a tale reato, sul presupposto di orientamento, seppur minoritario, il quale ritiene che, nonostante la trasposizione della fattispecie nel TUF, il falso in prospetto continui a rilevare al fine dell'insorgenza della responsabilità dell'ente

<sup>4</sup> L'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l'articolo 2624 cod. civ. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), introducendo al contempo l'art. 27, che prevede la fattispecie di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale; la nuova fattispecie risulta di più ampia applicazione rispetto alla precedente, in quanto disciplina altresì l'ipotesi di reato da parte del revisore di un ente di interesse pubblico. La fattispecie di reato alla quale rimanda l'art. 25-*ter* non è dunque stata abrogata dal novero delle ipotesi di reato, ma ha solo cambiato la sua collocazione (non essendo più prevista dal Codice Civile, ma dal D. Lgs. 39/2010); pertanto, pur in assenza di un espresso collegamento tra il D. Lgs. 231/2001 e la nuova fattispecie di reato, si ritiene comunque opportuno lasciare il riferimento al reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, che di conseguenza continua ad essere analizzato in fase di mappatura delle attività e dei processi sensibili".

<sup>5</sup> L'articolo 37, comma 35 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha modificato l'articolo 2625, primo comma, del codice civile escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori; l'impedito controllo da parte dei revisori è ad oggi disciplinato dall'art. 29 D. Lgs. 39/2010, il quale prevede che "1. i componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a 75.000 euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a 75.000 euro e dell'arresto fino a 18 mesi, 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d'ufficio".

- p) corruzione fra privati;
  - q) Istigazione alla corruzione fra privati e pene accessorie;
- 5) Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*)
- 6) Reati contro la personalità individuale (artt. 24-*quater*.1 e 25-*quinquies*)
- a) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
  - b) prostituzione minorile;
  - c) pornografia minorile;
  - d) detenzione di materiale pornografico;
  - e) pornografia virtuale;
  - f) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
  - g) tratta di persone;
  - h) acquisto e alienazione di schiavi;
  - i) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
  - j) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- 7) Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato (art. 25-*sexies*)
- 8) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*)
- 9) Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*)
- a) ricettazione;
  - b) riciclaggio;
  - c) reimpiego;
  - d) autoriciclaggio;
- 10) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 – *octies*.1)
- a) trasferimento fraudolento di valori.

11) Reati transnazionali<sup>6</sup>

- a) associazione per delinquere;
- b) associazione di tipo mafioso;
- c) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- d) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- e) disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- f) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- g) favoreggiamento personale;

12) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- a) delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina;
- b) associazioni di tipo mafioso, anche straniere;
- c) scambio elettorale politico-mafioso;
- d) sequestro di persona a scopo di estorsione;
- e) associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- f) associazione per delinquere;
- g) delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine;

13) Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1)

- a) turbata libertà dell'industria e del commercio;
- b) frode nell'esercizio del commercio;
- c) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- d) vendita di prodotti industriali con segni mendaci;

---

<sup>6</sup> Si precisa che la commissione dei c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché (i) sia commesso in più di uno Stato (ii) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato (iii) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato (iv) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- e) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- f) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
- g) illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- h) frodi contro le industrie nazionali;

14) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies)

15) Delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 25-decies)

16) Reati in materia ambientale (art. 25-undecies)

- a) scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza o in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (art. 317, comma 3, TUA);
- b) scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (art. 137, comma 5, primo periodo, TUA);
- c) scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (art. 137, comma 13, TUA);
- d) scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, TUA);
- e) scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (art. 137, comma 5, secondo periodo, TUA);
- f) scarichi sul suolo e scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione dei divieti previsti dagli articoli 103 e 104 TUA (art. 137, comma 11, TUA);
- g) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancata della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) TUA);
- h) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo TUA);
- i) realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo TUA);
- j) attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, TUA);

- k) inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (fatta salva la bonifica) (art. 257, comma 1, TUA);
- l) spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito. La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi (art. 259, comma 1, TUA);
- m) predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso (art. 260-bis, comma 6, TUA);
- n) trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI (art. 260 bis, comma 7, secondo e terzo periodo TUA);
- o) violazione dei limiti di emissioni e relative prescrizioni (art. 279, comma 5);
- p) Reati previsti dalla L. 150/1992 – Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 03.03.1973, di cui alla L. 874/1975 e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- q) importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette;
- r) detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;
- s) importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita di specie protette;
- t) falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali;
- u) L. 549/1993 art. 3, comma 6 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- v) Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono;
- w) D.lgs. 202/2007 – Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
- x) se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati dall'art. 260. D.lgs. 152/2006 o dall'art. 202/2007;
- y) inquinamento ambientale;



- z) disastro ambientale;
  - aa) delitti colposi contro l'ambiente;
  - bb) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
  - cc) traffico ed abbandono di materiale radioattivo;
- 17) Reati in materia di politica assunzionale con riferimento all'impiego di cittadini extra-comunitari (art. 25-duodecies);
  - 18) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
  - 19) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n. 9/2013);
  - 20) Reati transnazionali (L. 146/2006);
  - 21) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
  - 22) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
  - 23) Contrabbando (art. 25-sexdecies);
  - 24) Delitti contro il patrimonio culturale (art.25-septiesdecies);
  - 25) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (25-duodevicies).

### **I reati associativi**

Con l'emanazione della L. 94/2009 è stato introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'art. 24 ter in materia di criminalità organizzata.

Viene, dunque, annoverata fra gli illeciti 231 non solo l'associazione per delinquere semplice ma anche l'associazione per delinquere di tipo mafioso e quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (anche quando non transazionali).

### **I reati commessi all'estero**

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 – commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero, previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001, sono i seguenti:

- 1) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- 2) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato;
- 3) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 cod. pen. Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*nonies* del D. Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 cod. pen., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- 4) l'ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto.

Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

### **Sanzioni pecuniarie**

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

1. determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
2. attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

1. della gravità del fatto;
2. del grado della responsabilità dell'ente;
3. dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

### **Sanzioni interdittive**

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Al riguardo, infatti, tale categoria ricomprende le seguenti misure:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

1. in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
2. in caso di profitto di rilevante entità;
3. in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

1. l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
2. l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

### **La confisca**

È una sanzione applicabile contestualmente all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

### **La pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

### **I delitti tentati**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

### **L'esonero di responsabilità**

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare privato, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno, altresì, fare una distinzione:

- se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,

nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova i punti precedenti;

- se il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; ma tale inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La legge n. 179/2017 ha introdotto nell'art. 6 il comma *2-bis*, che integra una nuova condizione imprescindibile ai fini dell'idoneità del Modello organizzativo: lo sviluppo di un sistema di segnalazione c.d. *whistleblowing*. Detto sistema deve prevedere uno o più canali di segnalazione messi a disposizione del personale, affinché gli stessi possano portare ad evidenza eventuali violazioni di legge e/o del Modello di cui dovessero venire a conoscenza. Deve anche essere previsto almeno un canale di segnalazione alternativo, che consenta di garantire la riservatezza del segnalante. In più, è necessaria la predisposizione di un sistema di protezione dell'autore della segnalazione, che vieti ogni forma di discriminazione o condotta ritorsiva contro lo stesso.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

### Obiettivo del Modello

Barbiflex S.r.l. intende aderire e diffondere una cultura di impresa improntata alla legalità e all'etica.

Da ciò ne deriva, dunque, la decisione aziendale di Barbiflex S.r.l. di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001.

In particolare, mediante l'introduzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo la Società persegue l'intento di regolamentare e consolidare il proprio sistema di *compliance* aziendale e a tal fine si è determinata nel dare sistematicità ai processi e alle attività in essa svolte al fine di prevenire la possibile commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Per tali ragioni, in primo luogo è stato doveroso individuare e circoscrivere le attività che, anche solo in linea astratta e potenziale, presentano una probabilità maggiore di sfociare in comportamenti delittuosi e rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e sono quindi classificabili quali "attività sensibili".

Attraverso l'adozione del Modello, Barbiflex S.r.l. si propone di:

1. fissare i valori dell'etica ed il rispetto della legalità;
2. determinare nei destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
3. ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Barbiflex S.r.l., in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendali;
4. consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

### **Il rischio accettabile**

Un concetto critico nella costruzione del Modello organizzativo e gestionale è quello di rischio accettabile. Infatti, ai fini dell'applicazione delle norme del decreto è importante definire una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per inibire la commissione del reato. In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità è

rappresentata da un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati.



## Analisi preliminare del contesto aziendale

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale ed interviste con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale, dell'organizzazione e delle attività svolte dalle varie funzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate.

### **Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a “rischio reato”**

Attraverso la sopra citata analisi preliminare del contesto aziendale e delle procedure in essere, sono state identificate:

- le aree di attività "sensibili" alla potenziale commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto;
- i processi "strumentali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

L'analisi, riportata nella “mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali” di cui all'Allegato 2.

Sulla base dei risultati del *Risk Assessment*, allo stato attuale, le seguenti tipologie di reato sono state valutate come non rilevanti e/o non configurabili in concreto per la società:

1. Delitti informatici e trattamento illecito di dati ex art. 24 bis D.lgs. 231/2001;
2. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ex art. 25 bis D.lgs. 231/2001;
3. Delitti contro l'industria e il commercio ex art. 25 bis.1 D.lgs. 231/2001;
4. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ex art. 25 quater D.lgs. 231/2001;
5. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 25 quater.1 D.lgs. 231/2001;
6. Delitti contro la personalità individuale ex art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001;
7. Abusi di mercato ex art. 25 sexies D.lgs. 231/2001;
8. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 25 octies.1 D.lgs. 231/2001;

9. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ex art. 25 novies D.lgs. 231/2001;
10. Razzismo e xenofobia ex art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001;
11. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ex art. 25 quaterdecies D.lgs. 231/2001;
12. Contrabbando ex art. 25 sexiesdecies D.lgs. 231/2001;
13. Delitti contro il patrimonio culturale ex art. 25 septiesdecies D.lgs. 231/2001;
14. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici ex art. 25 duodevicies D.lgs. 231/2001.

La considerazione predetta è frutto di una valutazione prognostico ipotetica, sviluppata partendo dall'analisi della storia dell'Ente e degli accadimenti per esso significativi, nonché legata all'analisi del *core business* di Barbiflex S.r.l.

Applicando i medesimi criteri, sono state invece considerati rilevanti e astrattamente configurabili i seguenti illeciti 231:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ex art. 24 D.lgs. 231/2001;
2. Delitti di criminalità organizzata ex art. 24 ter D.lgs. 231/2001;
3. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio ex art. 25 D.lgs. 231/2001;
4. Reati societari ex art. 25 ter D.lgs. 231/2001;
5. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 25 septies D.lgs. 231/2001;
6. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ex art. 25 octies D.lgs. 231/2001;
7. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25 decies D.lgs. 231/2001;
8. Reati ambientali ex art. 25 undecies D.lgs. 231/2001;
9. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001;
10. Reati tributari ex art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001.

A dette categorie di reato si applicano comunque, ove ad esse riconducibili, i principi di natura etico-comportamentale previsti dal presente Modello.

Sono, pertanto, state circoscritte le attività sensibili di Barbiflex S.r.l. e al contempo sono state individuati i *Key Officers* di riferimento.

Si è proceduto, di seguito, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile, secondo una metodologia di *risk assessment* basata sui seguenti elementi:

**1. Identificazione e ponderazione di questi due parametri per l'analisi del rischio residuo:**

- ✓ forza del controllo: adeguato, parzialmente adeguato, non adeguato, assente;
- ✓ rischio inerente: basso, medio, elevato, critico.

**2. Assegnazione e ponderazione, per ognuno dei parametri, di specifici criteri di valutazione, secondo il seguente schema:**

- ✓ per la "Forza del controllo":
  - frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
  - probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato (es. presunta "facilità" di realizzazione del comportamento delittuoso rispetto al contesto di riferimento);
  - eventuali precedenti di commissione dei reati nella Società o più in generale nel settore in cui essa opera;
- ✓ per il "Rischio inerente":
  - gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
  - potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale;

**3. Assegnazione di una valutazione specifica ad ogni parametro di analisi sulla base di una scala qualitativa (ad es.: basso, medio, alto, critico);**

**4. Definizione di una valutazione complessiva e assegnazione di un giudizio sintetico di rischio in base allo stesso, qualificato nel seguente modo: rischio critico, alto, medio e basso.**

Si fa presente che le variabili di cui sopra sono state utilizzate al fine di definire una gradazione del rischio generale associato alle singole attività sensibili.

## **Disegno del Modello**

A seguito delle attività sopra descritte, Barbiflex S.r.l. ha ritenuto opportuno definire i principi di funzionamento ed i "protocolli" di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti le prescrizioni del Decreto.

## **Adozione e destinatari del Modello**

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti, partner ed agenti.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e formazione etica di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, Barbiflex S.r.l., in conformità all'art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2001 che richiede che il Modello sia un "atto di emanazione dell'organo dirigente", ha adottato il proprio Modello con determina dell'Amministratore Unico.

Barbiflex S.r.l. contestualmente ha istituito apposito Organismo di Vigilanza in composizione monocratica con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Con l'adozione formale del Modello questo diviene regola imperativa per la Società, per i componenti degli Organi societari (intendendosi per tali l'organo amministrativo e, ove richiesto, i soci), per i dipendenti e per chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell'interesse della Società medesima (collaboratori, consulenti, fornitori, partner, ecc.).

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema consentono alla Società di beneficiare dell'esonero di responsabilità previsto dal D. Lgs. 231/2001 laddove possibile e/o di ridurre il rischio di eventi pregiudizievoli entro livelli accettabili intervenendo direttamente sulla probabilità che l'evento si verifichi e sull'impatto dello stesso.

### **Aggiornamento del Modello**

Le successive modifiche o integrazioni di carattere sostanziale, anche proposte dall'Organismo di Vigilanza (intendendosi per tali le modifiche delle regole e dei principi generali contenuti nel presente Modello), sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico della Società.

Il Modello viene comunque costantemente revisionato al variare delle attività sociali ovvero della normativa.

### **La struttura e le caratteristiche del Modello**

Il presente Modello è costituito da:

- una “Parte Generale”, che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del Modello e dell'Organismo di Vigilanza;
- una “Parte Speciale”, focalizzata sulle aree di attività ed i processi strumentali ritenuti “sensibili”, le norme di comportamento e gli altri strumenti di controllo – già in essere in azienda o costituiti *ad hoc* ai fini del D. Lgs. 231/2001 – ritenuti rilevanti in relazione ai reati da prevenire e sugli assetti organizzativi.

La Società si impegna ad attuare efficacemente il Modello, a adeguarlo costantemente ai cambiamenti del contesto interno ed esterno e garantisce la sua osservanza e il suo funzionamento applicando metodologie specifiche, adottando le modalità operative ritenute ogni volta più appropriate e rispettando principi inderogabili di controllo.

### **Il sistema di compliance**

Il Modello si inserisce nel più ampio sistema di organizzazione, controllo e qualità già esistente in Barbiflex S.r.l., alla base del cui operato è posto peraltro il Codice Etico.

Ulteriori elementi qualificanti per la gestione dei rischi aziendali e, quindi, la loro prevenzione sono:

1. La mappatura delle attività e dei processi aziendali “sensibili” rispetto alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 da sottoporre ad analisi e monitoraggio periodico (Allegato 2);
2. Le regole di comportamento a cui la Società si è conformata, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001;
3. L’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) della Società dei compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
4. Una frequenza di flussi informativi nei confronti dell’OdV;
5. L’implementazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l’efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
6. La verifica e documentazione di ogni operazione commerciale e societaria rilevante;
7. Il rispetto del principio della separazione delle funzioni, garantito dalla presenza di un sistema di attribuzione dei poteri che definisce limiti precisi al potere decisionale delle persone e garantisce la separazione tra chi propone e chi autorizza, tra chi esegue e chi controlla e, conseguentemente, l’assenza in azienda di soggetti con potere assoluto ed incondizionato su un intero processo;
8. La definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
9. Una disponibilità a favore dell’OdV di risorse aziendali di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
10. Le regole e le responsabilità per l’adozione, l’implementazione e le successive modifiche o integrazioni del Modello (aggiornamento del Modello), nonché per la verifica nel continuo del funzionamento e dell’efficacia del Modello medesimo;
11. L’attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione a tutti i livelli aziendali e ai destinatari esterni delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

## I principi generali del sistema organizzativo e di controllo di BARBIFLEX S.R.L.

---

### Introduzione

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ferme restando le finalità peculiari precedentemente descritte e relative al D. Lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di gestione e controllo già in essere in azienda ed adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento

degli obiettivi aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro possibili frodi.

In particolare, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire, Barbiflex S.r.l. ha individuato le componenti di seguito illustrate.

### **Sistema organizzativo general preventivo e separazione dei ruoli**

Il sistema organizzativo deve rispettare i requisiti di:

1. chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative;
2. separazione dei ruoli, ovvero le strutture organizzative sono articolate in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.

Al fine di garantire tali requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure codificate, ecc.) improntati a principi generali di:

1. conoscibilità all'interno della Società;
2. chiara descrizione delle linee di riporto;
3. chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti a ciascuna funzione.

### **Le deleghe di poteri**

La Società, alla data di approvazione del presente Modello, governa la propria impresa per il tramite di un Amministratore Unico e per il tramite dei suoi procuratori speciali.

Sul punto si compie rimando alla visura camerale dell'azienda.

In ogni caso, sarà compito dell'OdV nel corso del proprio mandato verificare che le suddette deleghe e/o procure speciali – e quelle che verranno predisposte ulteriormente - rispettino i seguenti requisiti:

1. essere chiaramente definite e formalmente assegnate tramite comunicazioni scritte;

2. essere coerenti con le responsabilità ed i compiti delegati e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
3. prevedere limiti di esercizio in coerenza con i ruoli attribuiti, con particolare attenzione ai poteri di spesa e ai poteri autorizzativi e/o di firma delle operazioni e degli atti considerati "a rischio" in ambito aziendale;
4. essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

La Società si impegna a garantire l'aggiornamento tempestivo delle deleghe di poteri, stabilendo i casi in cui le deleghe devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

### **Le procedure operative**

I processi e le attività operative sono supportati da prassi interne consolidate e/o in corso di formalizzazione scritta.

### **Le attività di controllo e monitoraggio**

Coinvolgono, con ruoli diversi: l'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza, i soggetti aventi responsabilità in tema di prevenzione e gestione della sicurezza, in materia ambientale e, più in generale, tutto il personale aziendale.

I compiti di controllo di tali organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di controllo:

1. *attività di vigilanza* sulla corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e del sistema contabile, nonché sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, anche alla luce delle riforme intervenute ex art. 2086 c.c. e delle disposizioni di cui al CCII;
2. *controlli di linea*, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure;
3. *revisione interna*, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure aziendali ed alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative;
4. *revisione esterna*, finalizzata a verificare la regolare applicazione delle procedure sociali e la conformità delle stesse alla normativa vigente;



5. *controllo e gestione*, in relazione alla tempestività di segnalazione di situazioni critiche e alla definizione di opportuni indicatori di rischio.

## **Tracciabilità**

Ogni operazione deve essere adeguatamente registrata.

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività/processi aziendali identificati come potenzialmente a rischio-reato in fase di mappatura e già elencati.

Il compito di verificare la costante applicazione di tali principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi è dalla Società demandata all'Amministratore Unico e, quanto prima, lo sarà anche all'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo dovrà essere tenuto costantemente informato e gli potranno essere richiesti pareri e indicazioni di principio e di orientamento.

Per un'analisi delle attività di verifica del Modello, si rinvia ai capitoli successivi.

## Organismo di Vigilanza

---

### Identificazione

Ai sensi di legge l'Organismo di Vigilanza (nel seguito anche "OdV") ha il compito di vigilare sull'applicazione del D.lgs. 231/2001.

Inoltre, l'efficace attuazione del MOGC dipende anche dalla costituzione e dal monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Esso, infatti, è deputato a:

- a) Vigilare sul funzionamento e l'osservanza del *compliance program*;
- b) Proporre l'aggiornamento di quest'ultimo;
- c) Svolgere verifiche continuative sulla efficace implementazione ed attuazione del Modello organizzativo ex D.lgs. 231/01;

- d) Ricevere e processare eventuali segnalazioni di violazione del Modello;
- e) Recepire eventuali segnalazioni del flusso di informazioni generato dal meccanismo di whistleblowing.

L'OdV è munito di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6 comma 1, lett. b) e al contempo beneficiario di obblighi di informazioni sulle operazioni sensibili (art. 6, comma 2, lett. d).

Tale Organismo non può esser individuato nell'organo gestorio, che ha solo poteri propositivi e di vigilanza.

Del pari, la sua funzione non può essere correttamente assolta in via esclusiva da personale alle dipendenze dell'ente poiché quest'ultimo, collocato in dipendenza funzionale dall'Amministratore Unico potrebbe non vantare quella condizione necessaria ad assicurargli un'effettiva indipendenza rispetto agli organi apicali.

L'OdV è una figura che riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati. Fondamentale è la sua continuità d'azione.

Barbiflex S.r.l. ha ritenuto di conferire all'atto di promulgare il MOGC, la qualifica di Organismo di Vigilanza a un organo monocratico nominato dall'organo gestorio e individuato tra soggetti esterni alla Società, particolarmente qualificato ed esperto nelle materie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, in modo da garantire all'Organismo di Vigilanza adeguata competenza in ambito legale, contabile, *risk assessment*, *auditing* e giuslavoristico, nonché in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla legge.

Tuttavia, Barbiflex S.r.l., si riserva sin d'ora la facoltà di variare in seguito la forma e la composizione del proprio Organismo di Vigilanza.

Tale Organismo – qualunque sia la sua composizione - deve essere indipendente rispetto a questa, vale a dire:

- a. non deve essere legato alla Società, alla Società di questa controllante o alle Società da questa eventualmente controllate e/o partecipate, da un rapporto di lavoro o da rapporti commerciali o patrimoniali che implicino, in riferimento alle aree di competenza dell'OdV, potenziali conflitti di interesse;
- b. non deve avere rapporti di parentela con i soci o l'Amministratore Unico della Società, delle sue controllate e/o partecipate idonei a ridurne l'autonomia di giudizio;
- c. non deve essere legato in alcun modo, a qualsivoglia titolo, alla Società o alle sue eventuali controllate e/o partecipate da vincoli di dipendenza o subordinazione.

Si precisa che l'Organismo di Vigilanza:

- 1. riporta direttamente all'Amministratore Unico;

2. è dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza. A tal fine, nonché per garantire lo svolgimento con continuità dell'attività di verifica circa l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, l'Organismo di Vigilanza si avvale di personale interno e/o di collaboratori esterni;
3. è dotato di un proprio “regolamento di funzionamento” redatto dallo stesso;
4. è dotato di un *budget* di spesa annuale, ad uso esclusivo, deciso dall'Organo Amministrativo. L'OdV delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del *budget* approvato e rimanda a chi dotato dei poteri di firma in Barbiflex S.r.l. per sottoscrivere i relativi impegni. In caso di richiesta di spese eccedenti il *budget* approvato, l'OdV dovrà essere autorizzato dall'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza è nominato in carica per un periodo di 3 (tre) anni.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale e comunque secondo quanto dallo stesso deliberato nel proprio “regolamento di funzionamento”.

Ai fini di una migliore conoscenza e corretto presidio del contesto aziendale, l'Organismo di Vigilanza può richiedere la presenza – anche in forma permanente – alle proprie riunioni di soggetti quali, a titolo di esempio, i responsabili di quelle funzioni aziendali aventi attinenza con le tematiche del controllo. Questi partecipano alle riunioni esclusivamente in qualità di invitati.

Sono cause di incompatibilità con l'incarico di Organismo di Vigilanza:

1. essere Amministratore di Barbiflex S.r.l. o di Società eventualmente controllate e/o partecipate da BarbiflexS.r.l.;
2. essere Revisore Unico di Barbiflex S.r.l. o di Società eventualmente controllate e/o partecipate da BarbiflexS.r.l.;
3. avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti;
4. aver svolto, negli ultimi tre anni, funzioni di Amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
5. essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile a:
  - a. pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche;
  - b. pena detentiva per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
6. essere stato destinatario di una sentenza *ex art. 444 cod. proc. pen.* per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

A tutela dell'autonomia ed indipendenza, modifiche alla struttura (nomina, revoche, etc.), ai poteri e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza possono essere apportate unicamente per mezzo della determina dell'Amministratore Unico.

La revoca dell'OdV può avvenire unicamente per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa dovrà intendersi:

1. un grave inadempimento dei propri doveri, così come definiti dal Modello;
2. una sentenza di condanna della Società ovvero una sentenza di patteggiamento ai sensi del Decreto, dalla quale risulti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV;
3. una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti dell'OdV per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e reati della stessa natura;
4. la violazione degli obblighi di riservatezza.

In tutti i casi di applicazione in via cautelare di una sanzione interdittiva prevista dal Decreto, l'Amministratore Unico, assunte le opportune informazioni, potrà eventualmente provvedere alla revoca dell'OdV, qualora ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità ovvero in caso di insorgenza di una delle cause di ineleggibilità sopra individuate, l'Amministratore Unico, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'OdV, stabilisce un termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Amministratore Unico deve dichiarare l'avvenuta decadenza dell'Odv.

Parimenti, una grave infermità che renda l'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'assenza dalle attività dell'OdV per un periodo superiore a sei mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza dello stesso, da attuarsi secondo le modalità sopra individuate.

Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico dovrà provvedere alla nomina del sostituto in modo tempestivo.

## **Requisiti**

### a) Autonomia e indipendenza

L'autonomia e l'indipendenza mirano a garantire che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, soprattutto, la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Tali requisiti

si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza una dipendenza gerarchica e un'attività di *reporting* direttamente al vertice aziendale, ovvero all'Amministratore Unico.

#### b) Professionalità

L'OdV è un organismo dotato di competenze tecnico-professionali e specialistiche adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere (es. tecniche di intervista, *flow charting*, tecniche di analisi dei rischi, ecc.). Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

#### c) Continuità di azione

L'OdV è un organismo interno all'organizzazione, adeguato in termini di struttura e risorse dedicate, nonché privo di mansioni operative che possano limitare l'impegno necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate.

### **Funzioni e poteri**

All'Organismo di Vigilanza di Barbiflex S.r.l. sarà affidato sul piano generale il compito di vigilare:

1. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. sull'effettività, sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali;
4. sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio.

All'Organismo di Vigilanza sarà affidato, su un piano operativo, il compito di:

1. attuare le procedure di controllo previste dal Modello;

2. verificare costantemente l'efficacia e l'efficienza delle procedure aziendali vigenti, ricorrendo all'ausilio delle competenti Funzioni, nonché dei soggetti aventi responsabilità in tema di sicurezza per quanto concerne le problematiche relative ad ambiente, igiene, salute e sicurezza dei lavoratori;
3. condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali;
4. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili o "strumentali" alla realizzazione delle stesse;
5. coordinarsi con i responsabili delle Funzioni incaricate della formazione per i programmi di formazione per il personale;
6. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, la predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti; l'OdV deve, nella sua attività continuativa, realizzare ed applicare procedure operative per la migliore gestione formale dell'attività;
7. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione costituendo il *database* "formale" dell'attività di controllo interno;
8. coordinarsi con le altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di monitoraggio di loro competenza e previste nei protocolli;
9. verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alla normativa vigente;
10. verificare che gli elementi previsti per l'implementazione del Modello (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, adottando o suggerendo l'adozione, in caso contrario, di un aggiornamento degli elementi stessi;
11. verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
12. riferire periodicamente all'Amministratore Unico in merito alle politiche aziendali necessarie per l'attuazione del Modello;
13. controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dei *database* a supporto dell'attività ex D. Lgs. 231/2001.

Non essendo la Società tra i destinatari, puntualmente elencati dagli artt. 10 e seguenti, del D. Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, l'Organismo di Vigilanza non è soggetto ai doveri di comunicazione previsti dall'art. 52 dello stesso decreto.

Tuttavia, nel caso in cui venga a conoscenza, nel corso delle sue attività, di accadimenti sensibili rispetto alle fattispecie di reato previste all'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a valutare tempestivamente la situazione e intraprendere tutte le azioni che riterrà opportune (comunicazioni all'Amministratore Unico, attivazione del sistema sanzionatorio, ecc.).

È fatta salva in ogni caso l'applicazione dei protocolli di controllo in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui al presente Modello.

Ai fini dello svolgimento dei compiti sopra indicati, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

1. emanare disposizioni intese a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;
2. accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
3. ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
4. disporre che i responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

### **Modalità e periodicità dell'attività di reporting agli organi societari**

L'Organismo di Vigilanza di Barbiflex S.r.l. opera secondo due canali di *reporting*:

1. periodicamente con le funzioni direttive, all'esito di ogni verifica compiuta;
2. annualmente mediante report all'Amministratore Unico, al fine di svolgere una relazione complessiva sulla sua attività.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'Organismo di Vigilanza con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico o potrà a propria volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Peraltro, l'Organismo di Vigilanza può rivolgere comunicazioni all'Amministratore Unico ogni qualvolta ne ritenga sussistere l'esigenza o l'opportunità e comunque deve trasmettere agli stessi con scadenza annuale la sopraccitata relazione di carattere informativo, avente ad oggetto:

1. l'attività di vigilanza svolta dall'Organismo di Vigilanza nel periodo di riferimento;
2. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
3. gli interventi correttivi e migliorativi suggeriti ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con i soggetti e gli organi sopra indicati devono essere verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

### **Altre attività**

L'OdV deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti in azienda, per i diversi profili specifici e precisamente:

1. con l'Amministratore Unico per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari;
2. con l'Amministratore Unico, in ordine alla diffusione delle informazioni, riguardo alla formazione del personale ed in riferimento all'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari;
3. con l'Amministratore Unico, il Dirigente per la Sicurezza nominato e il Responsabile Salute Sicurezza (RSPP), per l'osservanza di tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro;
4. con ogni altra Funzione ritenuta di volta in volta rilevante ai fini delle proprie attività.

### **Modalità di gestione delle risorse finanziarie**

L'OdV indirizza al *management* indicazioni relative a opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) con eventuali accorgimenti pensati ai fini del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ad es. rilevazione delle anomalie in particolari operazioni o pagamenti di corrispettivi che non risultino giustificati dall'economia della transazione nell'ottica di appurare se essi non nascondano poste extracontabili o ipotesi corruttive) e nell'ottica di rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.



Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'OdV.

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve assicurare la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego.

La società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego, si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile, in primo luogo, dall'ufficio amministrativo di Barbiflex S.r.l.

#### Flussi informativi verso gli organismi deputati al controllo

---

##### Gli obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale, i responsabili di funzione di Barbiflex S.r.l. devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:

1. su base periodica e in base a specifiche indicazioni e/o richieste dell'OdV, le informazioni, a livello di propria area operativa, utili all'esercizio dell'attività dell'OdV in termini di verifica di osservanza, efficacia ed aggiornamento del presente Modello, nonché ogni altra informazione identificata dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo richiesta alle singole strutture organizzative e manageriali di Barbiflex S.r.l. attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo di Vigilanza medesimo; analogamente le funzioni competenti devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza periodici rapporti su argomenti specifici (ad es. relativamente ai processi collegati a particolari attività sensibili) e sulle eventuali eccezioni procedurali ove intendano raccogliere il parere dell'Organismo medesimo;
2. su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente segnalate all'organismo le informazioni concernenti:

- a. le decisioni relative alla richiesta, all'erogazione e all'utilizzo di finanziamenti pubblici;
- b. le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura proceda per i reati-presupposto;
- c. i provvedimenti e notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati – presupposto;
- d. le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per ipotesi di reato-presupposto;
- e. le notizie riguardanti l'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del MOGC, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni applicate o dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- f. gli esiti dei controlli (preventivi e successivi) effettuati nel periodo di riferimento sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo o a trattativa privata;
- g. copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 T.U. 81/2008 nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei luoghi della Società;
- h. rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- i. l'aggiornamento del sistema di deleghe di Barbiflex S.r.l.
- j. le implementazioni delle procedure e dei processi aziendali;
- k. il rinnovo e/o il mancato rinnovo delle certificazioni aziendali;
- l. Ogni violazione o presunta violazione delle regole previste dal MOGC o comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'Ente.

Gli obblighi di segnalazione su base occasionale sono rivolti anche ai soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività aziendali a rischio, ai quali la Società provvede a dare adeguata informativa in merito al Modello organizzativo adottato.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, valgono le seguenti prescrizioni:

1. le informazioni e segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali, devono essere effettuate per iscritto. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Barbiflex S.r.l. o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede;
2. le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza; la facoltà di attivare ulteriori segnalazioni ai sensi di quanto eventualmente previsto da altri canali aziendali (es. sistemi di reporting a livello di Gruppo) non comporta il venir meno degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
3. l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e adotta le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Deve motivare per iscritto le ragioni delle decisioni ed eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al successivo capitolo;
4. tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'organismo per una corretta e completa valutazione della segnalazione. La mancata collaborazione o la reticenza potranno essere considerate violazioni del Modello con le conseguenze previste anche in termini di sanzioni disciplinari.

Si ricorda che sull'Organismo di Vigilanza non incombe l'obbligo di agire ogni volta che venga fatta una segnalazione in quanto è rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità la decisione di agire e attivarsi.

Nell'ambito delle specifiche procedure aziendali sono istituiti canali informativi dedicati da parte dell'Organismo di Vigilanza, con la duplice funzione di facilitare il flusso di informazioni e segnalazioni verso l'organismo e di risolvere rapidamente casi incerti e dubbi.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea alle regole di condotta.

Si precisa infine che i flussi informativi di cui al presente capitolo potranno anche essere raccolti direttamente dall'OdV nel corso delle proprie attività di controllo periodiche, attraverso le modalità che l'OdV riterrà più opportune.

## **La raccolta e la conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, *report* inviato all'Organismo di Vigilanza è conservato da quest'ultimo in un apposito *database* (informatico o cartaceo) per un periodo di anni 10.

L'accesso al *database* è consentito, oltre che all'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Unico, dietro richiesta formale all'OdV.

---

## Il sistema disciplinare

### Principi generali

Un aspetto cruciale della costruzione del MOGC 231 è rappresentato dalla previsione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio per le violazioni del Modello e delle procedure ivi previste.

Si veda come ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) nonché dell'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso, di carattere contrattuale/negoziali (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori ecc.) nell'altro caso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso. I principi di tempestività e immediatezza della sanzione rendono non solo non doveroso ma anche sconsigliabile ritardare l'applicazione della sanzione disciplinare in attesa del giudizio penale.

### **Sanzioni per i lavoratori subordinati di Barbiflex S.r.l.**

Il presente Modello organizzativo costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale quale espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro ed in quanto disponibile in luogo accessibile a tutti costituirà altresì codice disciplinare.

I soggetti cui pertanto il presente regolamento è diretto sono obbligati a adempiere a tutte le obbligazioni e prescrizioni ivi contenute e ad uniformare il proprio comportamento alla condotta ivi descritta. Fermo il diritto al risarcimento del danno, l'eventuale inadempimento a tali obblighi sarà sanzionato disciplinarmente nel rispetto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nonché del CCNL applicato.

L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari avviene nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 30/5/1970 n. 300 ("Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili, e deve tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidiva dell'autore della violazione.

### **Richiamo verbale o ammonizione**

Incorrerà nel provvedimento del "richiamo verbale" o dell'"ammonizione scritta" il lavoratore che ponga in essere azioni od omissioni di lieve entità disattendendo le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione delle prescrizioni comunicate dalla Società.

### **Multa**

Potrà essere inflitto il provvedimento della "multa" al lavoratore che disattenda più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più

volte non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta disapplicazione delle prescrizioni comunicate dalla Società.

### **Sospensione dal servizio e dalla retribuzione**

Incorrerà nel provvedimento della “sospensione dal servizio e dalla retribuzione” il lavoratore che nel disattendere le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, compia atti che esponano la Società ad una situazione oggettiva di pericolo ovvero atti contrari all’interesse della Società che arrechino danno, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l’integrità dei beni dell’azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni comunicate dalla Società.

### **Licenziamento**

Sarà inflitto il provvedimento del “licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso” al lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e che determini la realizzazione di un reato previsto dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un danno notevole o una situazione di notevole pregiudizio.

### **Licenziamento (senza preavviso)**

Potrà incorrere nel provvedimento del “licenziamento senza preavviso” il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venir meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l’azienda.

### **Criteri di applicazione delle sanzioni**

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal CCNL applicato, in relazione:

1. all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
2. al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
3. alle mansioni del lavoratore;
4. alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza (in particolare, nel caso di reato commesso dai soggetti subordinati all'altrui direzione, si renderà necessario verificare e, se del caso sanzionare, la violazione da parte dei soggetti apicali del loro specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti);
5. alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni preposte.

In particolare per quanto concerne il personale dirigente, nel caso di violazione dei principi generali del Modello organizzativo o delle procedure aziendali, l'organo competente a rilevare infrazioni e applicare sanzioni è l'Amministratore Unico o soggetto/organo da questo delegato, che provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei e proporzionati in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimenti alle obbligazioni e prescrizioni scaturenti dal rapporto di lavoro.

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

### **Misure nei confronti dei dirigenti e del personale con funzioni direttive**

Al personale inquadrato come Dirigente si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi.

I dirigenti di Barbiflex S.r.l., nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

In caso di violazione, delle regole interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio reato di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in osservanza di quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicabile.

Si sottolinea infine come l'adesione dei dirigenti ai principi e alle regole contenute nel Modello costituirà elemento di valutazione professionale che potrà avere riflessi nel percorso di carriera.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per violazione delle disposizioni contenute del Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti all'adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con conseguente potenziale pericolo per Barbiflex all'irrogazione di sanzioni di cui al Decreto;
- non provveda a segnalare all'OdV criticità inerenti allo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così Barbiflex all'applicazione di sanzioni secondo il Decreto. In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di un dirigente, la Società adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicabile.

In via generale, si avrà particolare riguardo ad eventuali lesioni del particolare rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente che potrebbero originare dalla violazione del Modello.

### **Misure nei confronti dei membri dell'Amministratore Unico**

In caso di violazione della normativa vigente e del Modello Organizzativo da parte dell'Amministratore Unico della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'Assemblea dei Soci, la quale dovrà assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

Possibili misure disciplinari applicabili nei confronti dei soggetti apicali sono: il richiamo in forma scritta, meccanismi di sospensione temporanea o, per le violazioni più gravi, decadenza/revoca dalla carica sociale eventualmente ricoperta. Le sanzioni nei confronti dell'Amministratore Unico possono essere accompagnate da azioni di responsabilità da parte dei soci.

### **Misure nei confronti di consulenti e collaboratori esterni**

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del D. Lgs. 231/2001, potrà determinare l'applicazione di penali o, nel caso di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto



contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine è previsto, con particolare attenzione alle attività affidate a terzi in *outsourcing*, l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto almeno della conoscenza del Decreto da parte del terzo contraente, richiedano l'assunzione di un impegno da parte del terzo contraente e da parte dei dipendenti e collaboratori di questo ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo e ad adottare idonei sistemi di controllo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola; ovvero una dichiarazione unilaterale di "certificazione" da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni di legge.

### **Misure in applicazione della disciplina del Whistleblowing alla luce delle Linee Guida whistleblowing approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023**

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore

Il d.lgs. 24/2023<sup>7</sup> offre tutela, oltre ai soggetti del settore privato che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

### **La natura delle violazioni**

Le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell'Unione europea.

#### **Violazioni delle disposizioni normative nazionali**

---

<sup>7</sup> Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

In tale categoria vi rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite. In secondo luogo, nell'ambito delle violazioni in esame rientrano:

- i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. n. 231/2001, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite. Si precisa che tali violazioni non integrano fattispecie di reato presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e attengono ad aspetti organizzativi dell'ente che li adotta.

### **Violazione della normativa europea**

Si tratta di:

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

### **Le segnalazioni escluse dall'applicazione della normativa**

Sono escluse dall'applicazione della normativa in esame:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

## Formazione, informazione e verifiche periodiche del modello

---

### Formazione e informazione

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Barbiflex S.r.l. garantire corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio.

Il sistema di informazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza, che sovrintende all'attività operando in collaborazione con i responsabili delle funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione dello stesso. A tal fine, viene istituito un apposito spazio di condivisione (ad es. *share* di rete aziendale) dedicato all'argomento, nel quale risiedono documenti descrittivi del Modello.

Ai nuovi assunti, viene consegnato un documento (in formato cartaceo o elettronico) informativo, inclusivo del Modello, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Il Modello è oggetto di affissione pubblica in bacheca aziendale.

Per tutti i dipendenti<sup>8</sup> dalla Società che rivestano ruoli non meramente operativi ma contraddistinti da concettualità ed autonomia si richiede altresì la compilazione di una formale “dichiarazione d’impegno”, acquisita nella forma scritta o elettronica che si riterrà più opportuna, che, a titolo esemplificativo, potrebbe recitare:

**Dichiarazione di impegno rilasciata dal dipendente**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiaro che:

1. ho ricevuto copia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il “Modello”), adottato dall’Azienda, nonché copia del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il “D. Lgs. 231/2001”);
2. ho letto attentamente il Modello e il D. Lgs. 231/2001;
3. mi impegno ad osservare le prescrizioni in essi contenute.

Ciò premesso, dichiaro di aver compreso il contenuto del Modello e del D. Lgs. 231/2001.

*Data*

*Firma*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza di Barbiflex S.r.l. è resa disponibile copia del Modello al momento dell’accettazione della carica.

Ai soggetti terzi, esterni a Barbiflex S.r.l. (ad esempio, Consulenti e Partner) è fornita apposita lettera informativa sull’avvenuta adozione del Modello, sulle conseguenze del mancato rispetto del Modello, previo invito a prendere visione della copia disponibile sul sito Internet.

**Piano di formazione**

L’attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

---

<sup>8</sup> Dal novero dei dipendenti tenuti alla dichiarazione di impegno possono essere esclusi, a giudizio della Società, i soli dipendenti adibiti a mansioni operative che non possano comportare l’esercizio di attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001. Anche per tali dipendenti si sottolinea che il presente Modello Organizzativo costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale quale espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro ed in quanto disponibile in luogo accessibile a tutti costituirà altresì codice disciplinare.

È compito del Direttore Generale:

- provvedere alla definizione di un programma annuale di aggiornamento da condividere con l'OdV, che preveda, in conformità a quanto indicato nel Modello, un percorso specifico per il personale direttivo e per il personale subordinato;
- predisporre un calendario annuale da comunicare, unitamente al contenuto sintetico del programma, all'OdV.

Sarà di converso cura dell'OdV informare l'Amministratore Unico in merito a:

- modificazioni della normativa di riferimento in guisa di prevedere momenti formativi integrativi;
- necessità di azioni formative integrative conseguenti la rilevazione di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure operative applicate alle c.d. "attività sensibili".

L'attività di controllo di cui al "Piano di Lavoro dell'attività di controllo dell'OdV" prevede l'adozione di azioni formative al riscontro di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure "sensibili" rispetto ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001

### **Verifiche periodiche del modello**

L'attività di vigilanza viene svolta dall'Organismo di Vigilanza al fine di:

- 1) verificare l'effettività del Modello (vale a dire, la coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello medesimo);
- 2) effettuare la valutazione periodica dell'adeguatezza, rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, delle procedure codificate che disciplinano le attività a rischio;
- 3) procedere agli opportuni aggiornamenti del Modello, si concretizza, *in primis*, nel Piano di Lavoro dell'Attività di controllo dell'OdV.

Il sistema di controllo è atto a:

1. assicurare che le modalità di gestione operativa soddisfino le prescrizioni del Modello e le vigenti disposizioni di legge;
2. individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive;
3. sviluppare, in azienda, la cultura del controllo, anche al fine di supportare al meglio eventuali visite ispettive da parte di altri soggetti deputati, a diverso titolo, ad attività di verifica.

Le verifiche interne sono gestite dall'Organismo di Vigilanza. Per lo svolgimento delle attività di verifica pianificate l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione di personale di altre funzioni, non coinvolte nelle attività verificate, con specifiche competenze, o di consulenti esterni.

Il Piano di Lavoro “copre” un anno (periodo gennaio - dicembre di ogni anno fiscale) e indica per ogni attività controllata:

1. la periodicità dell'effettuazione delle verifiche;
2. la selezione del campione;
3. i flussi di informazione (flusso informativo dello staff operativo all'OdV) definito per ogni controllo effettuato;
4. l'attivazione di azioni formative (attività di risoluzione delle carenze procedurali e/o informative) per ogni anomalia riscontrata.

Le aree aziendali da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

1. rischio *ex D. Lgs. 231/2001*, in relazione agli esiti della mappatura delle attività sensibili;
2. valutazione dei controlli operativi esistenti;
3. risultanze di *audit* precedenti.

Controlli straordinari non inclusi nel "Piano di Lavoro" vengono pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in qualche processo, ovvero nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o comunque ogni qualvolta l'OdV decida di attuare controlli occasionali *ad hoc*.

I risultati dei controlli sono sempre verbalizzati e trasmessi secondo la modalità e periodicità del *reporting* prevista.

Barbiflex S.r.l. considera i risultati di queste verifiche come fondamentali per il miglioramento del proprio Modello.

Pertanto, anche al fine di garantire l'effettiva attuazione del Modello, i riscontri delle verifiche attinenti all'adeguatezza ed effettiva attuazione dello stesso sono discussi nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza e fanno scattare, ove pertinente, il sistema disciplinare descritto.

La parte speciale del Modello di organizzazione e controllo riguarda la descrizione delle aree a rischio e di rilevazione del sistema attuale di presidi e controlli dell'Ente per prevenire i reati, sulla cui base è stato predisposto il presente documento.

### Introduzione

La presente Parte Speciale del Modello dettaglia i principali componenti del sistema di *governance*, controllo e gestione delle attività e dei processi “sensibili” attuato da Barbiflex S.r.l.

Si riassumono di seguito i “Destinatari” della Parte Speciale:

- l’Amministratore Unico e i dipendenti di Barbiflex S.r.l.
- Soggetti terzi che, pur non dipendenti della Società, operino, nell’ambito delle attività o dei processi disciplinati nella presente Parte Speciale, per conto della Società e sotto la sua direzione vigilanza (es.: personale interinale, agenti, personale distaccato, collaboratori a progetto, ecc.);
- Altri soggetti terzi, diversi da quelli menzionati al precedente punto, di volta in volta identificati dall’Organismo di Vigilanza, anche su segnalazione delle Funzioni aziendali, per i quali si ritenga opportuna la divulgazione anche di parte del presente documento.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di chiarire a tutti i Destinatari della stessa un puntuale quadro organizzativo e gestionale di riferimento e fornire i protocolli da rispettare e ai quali conformarsi nell’ambito dell’esercizio delle attività.

Barbiflex S.r.l. si adopera, anche attraverso l’Organismo di Vigilanza, al fine di dare adeguata informativa ai Destinatari della Parte Speciale in merito al contenuto della stessa, anche limitatamente alle parti di rispettivo interesse.

È responsabilità dell’Organismo di Vigilanza, in coerenza con le funzioni assegnate, verificare l’aderenza e la concreta attuazione dei protocolli indicati nelle rispettive aree di attività e processi aziendali a rischio. A tal fine, le aree a maggior rischio saranno oggetto di specifiche e periodiche attività di monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza, secondo i tempi e le modalità definite nel Piano di lavoro dell’attività di controllo dell’OdV.

### **Mappatura delle attività e dei processi sensibili**

La valutazione del rischio si identifica nel processo complessivo di circoscrizione, analisi e ponderazione di esso. Nel caso concreto, tale disamina è stata eseguita per ciascun processo o fase di processo mappato e consiste nella valutazione della probabilità che il rischio di realizzi e delle conseguenze che quest’ultimo produce (probabilità e impatto) per poter giungere a determinare il livello di rischio.

Lo scopo della mappatura delle attività e/o dei processi sensibili è quindi:



- descrivere il profilo di rischio delle attività/processi aziendali cosiddetti "sensibili" rispetto alla commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- associare un livello di rischio "intrinseco" – ossia legato alle condizioni ambientali del settore di riferimento, che possono prescindere dai sistemi di controllo di Barbiflex S.r.l. - ad ogni singola attività/processo "sensibile" e relativo reato associato.

L'individuazione delle attività e dei processi "sensibili" è stata sviluppata secondo l'approccio descritto nei capitoli di parte generale.

La mappatura descrittiva del potenziale profilo di rischio di Barbiflex S.r.l. in relazione al D. Lgs. n. 231/2001, in particolare dettaglia:

- le attività e i processi a "rischio-reato" (c.d. sensibili) e, nell'ambito delle stesse, le occasioni di realizzazione del reato;
- le funzioni aziendali coinvolte;
- la descrizione del profilo di rischio ipotizzato (in termini di finalità / possibili modalità di realizzazione dei reati ipotizzati);
- i potenziali reati associabili;
- il livello di vulnerabilità dell'ente;
- il grado di rischio e presidio.

L'analisi del potenziale profilo di rischio della Società costituisce il presupposto necessario per consentire a Barbiflex S.r.l. di definire e adottare un Modello ragionevolmente idoneo a prevenire le più comuni modalità di realizzazione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Tuttavia, poiché l'eliminazione integrale del rischio è quasi sempre impossibile (data l'incidenza di valori imponderabili), scopo del MOGC è quello di minimizzare il c.d. "rischio residuo" (cioè il rischio non eliminabile).

Tale minimizzazione si concreta mediante:

- l'analisi legislativa, normativa, professionale delle attività e dei processi dell'Ente;
- l'adozione di misure di prevenzione e di protezione da parte dell'Ente;
- la gestione del rischio tramite aggiornamenti, formazione, informazione, verifiche, esercitazioni, piani di sicurezza e adeguamenti.

A seguito, dell'attività di analisi del potenziale profilo di rischio di Barbiflex S.r.l., l'Amministratore Unico, assistito dai responsabili di Funzione, ha attribuito a ciascuna attività "sensibile" e processo "strumentale" un differente grado di rischio e presidio - alto, medio o basso - assegnato sulla base di una valutazione qualitativa espressa tenendo conto dei seguenti fattori:

1. frequenza di accadimento, determinata sulla base di considerazioni generali del settore di riferimento, svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
2. probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato;
3. eventuali precedenti di commissione dei reati in Barbiflex S.r.l. o più in generale nel settore in cui essa opera;
4. gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
5. potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale.

È responsabilità dell'Amministratore Unico, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, rivedere periodicamente ed aggiornare la mappatura e la valutazione del potenziale livello di rischio delle attività aziendali e dei processi "sensibili" rispetto al D. Lgs. 231/2001.

La valutazione del rischio, infatti, potrebbe essere influenzata da fattori quali, a titolo esemplificativo:

1. ampliamento delle fattispecie di reato trattate dal D. Lgs. 231/2001 e identificazione di nuove aree di attività o processi aziendali "a rischio";
2. mutamenti organizzativi e/o di processo nell'ambito della Società o delle strutture partecipate;
3. rilevazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, di comportamenti non in linea con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività aziendale;
4. valutazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, dell'inadeguatezza di determinate prescrizioni del Modello a prevenire la commissione di reati in una determinata attività sensibile.

### **La società Barbiflex S.r.l., i suoi organi amministrativi e di controllo**

Barbiflex S.r.l. è operativa sin dal 1978 e con il tempo è diventata un punto di riferimento per il mercato del garden e delle coperture metalliche, ma non solo. Core business della società è la produzione nonché il commercio dei tessuti nontessuti e del materiale geotecnico.

Attualmente la società è amministrata da un organo monocratico. L'Amministratore Unico, tuttavia, per una più compiuta gestione, ha conferito specifiche procure per le attività e gli ambiti meglio descritti in visura camerale, a cui si fa ampio ed integrale rimando.

## I protocolli di controllo di carattere generale

---

### Introduzione

Questa parte del Modello espone le misure specifiche di comportamento adottate dalla Società, le quali fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo di Barbiflex S.r.l.

Le regole introdotte con il Modello hanno natura obbligatoria e non derogabile per tutti i Destinatari, in quanto in esso vengono specificate le principali linee guida, sia di natura generale che puntuale, con cui l'azienda organizza e controlla le attività gestionali.

Tale sistema è quindi lo strumento primario con cui i responsabili di Funzione indirizzano e controllano la gestione aziendale delegando alla prassi operativa, da svolgersi nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure, il governo delle singole "operazioni", intendendo come tali le "unità minime di lavoro" che compongono un'attività.

Il livello di formalizzazione complessiva del sistema procedurale, consistente nell'esistenza, nell'accessibilità e nella chiarezza di un quadro globale di riferimento che permetta a tutti i soggetti rilevanti di orientarsi in maniera univoca nella gestione delle attività aziendali, costituisce, di per sé, un indicatore significativo delle capacità di presidio organizzativo dell'azienda. Tale sistema è adeguatamente diffuso e reso disponibile a tutti i destinatari del Modello nelle forme ritenute più idonee e comunque sempre aggiornato.

Si specifica che il sistema di controlli adottato è stato elaborato in conformità alle Linee guida emanate da Confindustria, le quali prevedono:

- principi generali di comportamento;
- protocolli di controllo specifici applicati alle singole attività sensibili.

I protocolli di controllo sono fondati sulle seguenti regole generali, vevoli per ciascuna parte speciale, che devono essere rispettate nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- **Segregazione dei compiti:** preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle attività e responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla una determinata operazione nelle attività sensibili.
- **Norme:** esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante. Costituiscono parte integrante del Modello qualsivoglia istruzione operativa, procedura, adottata o da adottare, dalla Società.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
  - a) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - b) chiaramente definiti e conosciuti all'interno di Barbiflex S.r.l.
- **Tracciabilità:**
  - a. ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata;
  - b. il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
  - c. in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

### **Whistleblowing Policy and Procedure**

Il Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2023 ha provveduto ad approvare il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, recependo la Direttiva UE 2019/1937 in materia di tutela dei “*whistleblowers*” in caso di segnalazione di violazioni rilevate all'interno della struttura aziendale.

Barbiflex S.r.l., in recepimento delle direttive dettate dal c.d. “DDL Whistleblowing” e alle Linee Guida ANAC, si è dotata di una procedura volta a disciplinare la facoltà e il modo in cui qualsiasi stakeholder della Società possa promuovere segnalazioni volte a denunciare eventuali irregolarità e/o violazioni di Leggi, Regolamenti e/o procedure che possano configurare un danno patrimoniale e/o di immagine all'azienda.

La formalizzazione di tale protocollo si è resa necessaria anche in considerazione delle modifiche apportate dalla norma sopra citata all'art. 6 del D.lgs. 231/2001, disponendo che “*I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento*

europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”.

Si compie ampio ed integrale rimando alla procedura di cui in allegato al presente documento per la verifica della metodologia di applicazione della procedura medesima.

### **Valori e comportamenti aziendali**

Barbiflex S.r.l. è impresa con valori aziendali forti e conosciuti all'interno della propria azienda.

Coloro che collaborano a qualunque titolo per la società – o che spendono il nome di essa – sono tenuti a conformarsi ai principi etici di lealtà, imparzialità, integrità, riservatezza e corretto adempimento dei doveri, nonché di prevenzione contro ogni forma di ipotesi di reato e, in particolare, quelli previsti ex D.lgs. 231/2001.

Il tutto trova riscontro nel Codice Etico allegato.

### **Gestione della salute, igiene e sicurezza sul lavoro**

In ossequio al disposto di cui all'art. 30, comma 3, del T.U. 81/2008, l'azienda ha implementato *“un'articolazione di funzioni che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Sulla scorta di ciò, dunque, con atto del 11.10.2023 è stato individuato e nominato un Dirigente quale delegato del datore di lavoro per la gestione e la prevenzione dei rischi ex T.U. 81/2008. A fianco di tale figura è altresì operativo un RSPP aziendale.

Sono state altresì conferite specifiche nomine per i preposti individuati ed è stata formata la squadra di primo soccorso e d'emergenza.

I rischi potenziali in tale ambito sono illustrati nel DVR in uso alla società.

## Attività e processi aziendali a potenziale “rischio-reato”

---

A seguito delle analisi preliminari del contesto aziendale e dei fattori di frequenza di determinate attività aziendali, sono state individuate quelle nell’ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddette attività “sensibili”), nonché i processi aziendali nel cui ambito, sempre in linea ipotetica, potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione di alcune tipologie di reati (cosiddetti processi “strumentali”).

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da Barbiflex S.r.l. nonché della struttura interna adottata le principali attività “sensibili” identificati sono stati i seguenti:

<b>Attività sensibile</b>	<b>Descrizione</b>
1	Gestione del reparto produttivo
2	Manutenzione alle macchine e agli impianti
3	Gestione dei rapporti con gli Enti notificati per l'ottenimento e l'aggiornamento del marchio CE e delle certificazioni previste dalle normative comunitarie
4	Rapporti con i fornitori
5	Approvvigionamento beni e servizi
6	Gestione contributi e finanziamenti pubblici (anche di natura comunitaria)
7	Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza
8	Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e delle prestazioni professionali
9	Gestione delle risorse umane
10	Gestione adempimenti fiscali. Rapporti con l'amministrazione tributaria e organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti
11	Gestione dei flussi finanziari
12	Redazione del bilancio d'esercizio e delle comunicazioni ai soci e ai terzi
13	Gestione adempimenti in materia societaria
14	Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, tributari, ecc.)
15	Rapporti intercompany

Un’analisi dettagliata del potenziale profilo di rischio associato alle attività "sensibili" e ai processi "strumentali" identificati è riportata nella “mappatura delle attività sensibili”, elaborata nel corso delle attività preliminari di analisi è disponibile nell’ Allegato 2.

È attribuito al vertice aziendale, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, il compito di garantire l'aggiornamento continuo della "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali", da effettuarsi con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (ad esempio, apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.), di aggiornamento normativo e di commissione di fattispecie illecite.

### I principi di controllo di carattere generale

---

Con l'adozione del Modello 231, Barbiflex S.r.l. intende promuovere la correttezza operativa e il rispetto dei valori etici da parte di tutta la propria azienda. Ciò, al fine di scongiurare il verificarsi di condotte devianti e che possano chiamare la società a rispondere ex D.lgs. 231/2001.

I Destinatari del Modello devono rispettare i seguenti principi generali:

- I. Osservare tutte le Leggi e i Regolamenti vigenti;
- II. Conformarsi ai principi declinati nel Codice Etico aziendale;
- III. Instaurare e mantenere con la Pubblica Amministrazione rapporti corretti e trasparenti;
- IV. Comportarsi in modo corretto, trasparente e conforme alle norme di Legge e ai principi generalmente riconosciuti in ambito amministrativo contabile;
- V. Agevolare ogni eventuale controllo sulla gestione societaria cooperando con gli ulteriori Destinatari del Modello per il corretto funzionamento della Società;
- VI. Effettuare con correttezza, tempestività e buona fede tutte le comunicazioni previste da norme di legge e di regolamento nei confronti delle Autorità di Vigilanza;
- VII. Utilizzare le risorse finanziarie della Società unicamente attenendosi alle modalità di gestione previste dalle norme interne e dalle leggi vigenti in tema di transazioni finanziarie;
- VIII. Osservare tutte le norme poste a tutela dell'ambiente, della salute, dell'igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- IX. Agire all'interno del perimetro delle proprie responsabilità e delle deleghe acquisite.

Il sistema di controllo interno di Barbiflex S.r.l. si ispira, fra le altre, al CoSO Report (ossia *l'International Control Integrated Framework*) volendo raggiungere e mantenere i seguenti obiettivi:

- a) Essere dotata di un adeguato controllo di gestione;
- b) Possedere idoneo controllo amministrativo-contabile;
- c) Essere *compliance* alla normativa.

## Il sistema dei controlli interni

---

Il Sistema dei Controlli Interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro il limite massimo accettato;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che la società sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite;
- conformità delle operazioni con la legge nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

I livelli di controllo sono così strutturati:

- 1) Controlli di I livello: sono svolti dai Responsabili degli uffici e dei dipartimenti aziendali in ordine alla correttezza delle operazioni eseguite rispetto alle procedure impartite e alla normativa vigente;
- 2) Controlli di II livello: in ambiente ambientale e per quel che attiene alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, ulteriore verifica e controllo è demandata all'RSPP, al Dirigente sicurezza nominato e agli ulteriori procuratori per gli ambiti di ciascuna competenza;
- 3) Controllo di III livello: verifica dell'OdV quale controllo ex post sulle attività compiute e sul rispetto delle procedure interne o sulla normativa applicabile.

## I protocolli e le procedure 231

---

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato (art. 24 D. Lgs. 231/2001)

Attività sensibili ex art. 24 D.Lgs. 231/2001

***Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture***

Il termine pubblica amministrazione evoca sia l'attività dell'amministrare pubblico, sia gli apparati titolari di tale funzione.



Dottrina e giurisprudenza hanno, inoltre, affrontato il tema della qualificazione degli “Enti pubblici” e dei soggetti in essi operanti in tutti i casi in cui la natura “pubblica” dell’Ente non sia configurata direttamente dalla legge, derivando da tali analisi definizioni allargate rispetto a quella di “Ente pubblico in senso stretto”.

Tali definizioni vertono sulla valutazione di una serie di elementi, da realizzare “in concreto” e non solo “in astratto”, rispetto alla natura, alle attività e alle funzioni attribuite alle diverse tipologie di soggetti con cui la Società si trova ad interloquire.

Tra tali elementi, che devono costituire oggetto di analisi da parte di tutti i destinatari dei presenti protocolli e che, nel dubbio, devono essere interpretati secondo un principio estensivo di prudenza, si menziona a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. il fatto che l’attività dell’Ente sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali, da altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico o che la gestione dello stesso sia sottoposta al loro controllo ovvero condotta con organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
2. il fatto che l’Ente derivi dalla trasformazione di “ente pubblico economico” (ad es. IRI, INA, ENI, ENEL) fino a quando sussista una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario;
3. il fatto che l’Ente sia sottoposto ad un regime di controllo pubblico, di carattere funzionale o strutturale, da parte dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione;
4. il fatto che l’Ente possa o debba compiere atti in deroga al diritto comune ovvero che possa godere di c.d. “istituti di privilegio” ovvero che sia titolare di poteri amministrativi in senso tecnico (ad esempio in virtù di concessioni, diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità secondo le norme vigenti);
5. il fatto che l’Ente, ed i soggetti attivi in esso operanti, svolgano attività ricollegabili a interessi pubblici e, in particolare, siano incaricati di servizi pubblici essenziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. la sanità;
  - b. l’igiene pubblica;
  - c. la protezione civile;
  - d. la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
  - e. le dogane;
  - f. l’approvvigionamento di energie, risorse naturali e beni di prima necessità nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
  - g. i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e marittimi;
  - h. i servizi di supporto ed erogazione in merito all’assistenza e la previdenza sociale;
  - i. l’istruzione pubblica;
  - j. le poste, le telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica.

A titolo esemplificativo, rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale e/o di Incaricato di Pubblico Servizio: dipendenti comunali non esercenti attività meramente materiale, componenti della Commissione Gare d'Appalto indette dalla P.A., Militari della Guardia di Finanza o NAS, Militari dei Carabinieri, Polizia Municipale, componenti dell'ufficio tecnico del Comune, curatore (in qualità di organo del fallimento), operatore amministrativo addetto al rilascio di certificati presso la cancelleria di un Tribunale, medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, ispettore ASL, ecc.

La sanzione pecuniaria da applicare all'Ente in caso di condanna per l'illecito in oggetto:

Fino a 500 quote – Art. 9 comma 2 lett. c) d) e):

- malversazione a danno dello Stato (316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni (316 ter c.p.);
- turbata libertà degli incanti (353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
- truffa in danno dello stato o di un ente pubblico (640, comma 2, n. 1 c.p.c.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.);
- frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (640 ter c.p.).

Da 200 a 600 quote – Art. 9 comma 2 lett. c) d) e):

Se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità.

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da Barbiflex S.r.l. e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" a rischio di commissione dei reati in oggetto, dettagliati nella mappatura di cui all'Allegato 2 è la seguente:

- Attività sensibile nr. 6 - Gestione contributi e finanziamenti pubblici (anche di natura comunitaria)

## **I protocolli di controllo**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione (compresi i pubblici ufficiali gli incaricati di pubblico

servizio) per conto o nell'interesse di Barbiflex S.r.l. ovvero a coloro che possano avere rapporti diretti o indiretti con l'Autorità Giudiziaria, in relazione a circostanze oggetto di attività processuale, comunque, attinenti alla Società stessa.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2001 e, al fine di prevenire la realizzazione, la società limita i contatti diretti con Enti pubblici ai soli incontri ufficiali.

È altresì proibito attuare comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione ovvero creino degli ostacoli all'Autorità Giudiziaria nell'amministrazione della giustizia. I divieti di seguito enucleati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti (attraverso parenti, affini ed amici) con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera.

In particolare, è fatto divieto di:

1. promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio e in violazione delle prescrizioni normative e delle procedure aziendali;
2. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle specifiche procedure aziendali (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
3. promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
4. effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale e comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
5. effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della P.A., che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
6. favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di successive attività;

7. fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
8. promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale;
9. esibire documenti e dati falsi o alterati;
10. tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica nelle attività di interlocuzione con la Società;
11. omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
12. fornire informazioni o dichiarazioni non veritiere al fine dell'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ovvero destinare erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti. Inoltre, ogni documento prodotto alla Pubblica Amministrazione deve essere conservato per dieci anni.

Ai destinatari del presente Modello che intrattengono rapporti o gestiscono flussi di interlocuzione con la Pubblica Amministrazione per conto della Società deve essere formalmente conferito, con apposita delega per i Dipendenti o gli Amministratori o con specifica indicazione contrattuale per consulenti o partner, potere in tal senso. Quando necessario sarà rilasciata a tali soggetti specifica procura.

In relazione ai rimborsi di spese sostenute da Dipendenti o Partner, con particolare riferimento a coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società definisce le regole e i criteri da applicare al processo di richiesta, autorizzazione ed erogazione del rimborso, attraverso delle opportune policy aziendali.

I richiedenti rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo onesto e rispondente al vero.

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge.

Per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi nonché dei rapporti con gli Enti in caso di ispezioni, accertamenti e contenzioni, i destinatari del presente Modello sono tenuti a attuare tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

1. assicurare che tutte le informazioni trasmesse agli Enti di riferimento in forma verbale, scritta o attraverso l'uso di sistemi info-telematici siano:
  - a) predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante;

- b) adeguatamente analizzate e verificate, prima della trasmissione, da parte di tutti i soggetti aziendali a ciò preposti;
  - c) autorizzate e sottoscritte da parte dei soggetti aziendali a ciò esplicitamente delegati;
  - d) complete, veritiere e corrette;
  - e) ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
  - f) adeguatamente archiviate nel rispetto delle direttive dei vari Responsabili di Funzione.
2. evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;
  3. assicurare, con la dovuta diligenza, che gli adempimenti richiesti dagli Enti di riferimento, anche quando conseguenti ad accertamenti o visite ispettive, siano tempestivamente e correttamente rispettati;
  4. informare prontamente il proprio responsabile gerarchico nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, gli adempimenti in oggetto possano subire ritardi d'esecuzione o variazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa o richiesto dall'Ente;
  5. concordare conseguentemente con il proprio responsabile gerarchico e con la direzione aziendale le modalità con cui informare l'Ente di riferimento dell'eventuale ritardo/variazione;
  6. in caso di ispezioni, verifiche o visite di accertamento, la Società identifica, in funzione della natura dell'accertamento e nel rispetto delle deleghe in essere, il referente interno per l'ispezione.

Il referente e gli altri responsabili di Funzione eventualmente coinvolti nell'ispezione devono attenersi alle seguenti condotte:

- a. tenere un atteggiamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità nel corso dell'intera ispezione;
- b. assicurare che ogni informazione veicolata agli ispettori in forma verbale o scritta sia veritiera e corretta e non derivi da mere induzioni, interpretazioni o valutazioni soggettive;
- c. non ricercare e/o instaurare, anche solo potenzialmente, relazioni di favore, influenza o ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito dell'ispezione;
- d. non far riferimento, neanche indiretto, a relazioni di natura parentale o amicale con soggetti legati all'Amministrazione di provenienza degli ispettori o comunque ad essi collegati o collegabili;
- e. non elargire, né promettere doni, omaggi o qualsivoglia altra utilità, anche se di modico valore;
- f. non tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli ispettori in errore di valutazione;
- g. non omettere informazioni dovute al fine di orientare un esito favorevole dell'ispezione.

Premesso che la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni finalizzato all'ottenimento di favoritismi e concessioni da parte del soggetto beneficiario, nell'eventuale caso di donazioni/elargizioni liberali ad Enti ovvero sponsorizzazione degli stessi, i destinatari

del presente Modello sono tenuti a attuare tutti i controlli necessari per assicurare il rispetto dei presenti principi:

1. donazioni e sponsorizzazioni non possono essere di norma effettuate;
2. il potere decisionale per l'iniziativa di cui al punto che precede spetta esclusivamente all'organo amministrativo;
3. nel caso di sponsorizzazioni ovvero donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
4. la Società si impegna a verificare la natura giuridica degli eventuali beneficiari, che in ogni caso possono essere unicamente Enti e non persone fisiche, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
5. in caso di sponsorizzazioni il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto;
6. le sponsorizzazioni devono essere coerenti con la missione aziendale;
7. garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di stipulazione di un accordo di sponsorizzazione;
8. prevedere annualmente a budget l'importo destinato complessivamente alle sponsorizzazioni.

Inoltre, nel processo di selezione e gestione di dipendenti, collaboratori, consulenti, partner, agenti, fornitori e partner commerciali, la Società dovrà assicurare quanto segue.

L'assunzione di dipendenti il cui ruolo aziendale comporti discrezionalità e autonomia operativa – anche da preporre a funzioni di rappresentanza esterna - deve prevedere la compilazione da parte del potenziale candidato di un questionario contenente una serie di domande strumentali all'acquisizione di informazioni rilevanti ai fini del Decreto (“questionario ai sensi del D. Lgs. 231/2001”). Tale questionario, sviluppato nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, dovrebbe comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il seguente elenco di domande, volte ad esplorare una serie di situazioni che possano generare profili di sensibilità rispetto al D. Lgs. 231/2001:

- a) la persona proposta è o è stata pubblico ufficiale ovvero dipendente della P.A. o ricopre o ha ricoperto pubblici uffici? Nel caso di risposta affermativa, per quanto tempo?
- b) la persona proposta è o è stata candidata alle elezioni politiche o amministrative?
- c) la persona proposta è parente di pubblici ufficiali ovvero è parente di dipendente della P.A. o è parente di soggetti che ricoprono pubblici uffici o che sono incaricati di pubblico servizio?
- d) la persona proposta è parente di soggetti candidati ad elezioni politiche o amministrative?
- e) la persona proposta presenta altri profili che possano esporla a potenziali conflitti di interessi rispetto al ruolo aziendale per cui è candidata?

Incaricato di tale analisi è l'Amministrazione, la quale deve conservare a disposizione dell'OdV l'esito dell'attività. Il possibile contenuto della "scheda di valutazione" potrebbe comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) sintesi del CV accademico e professionale del candidato;
- b) eventuale acquisizione del certificato del casellario giudiziale con evidenza delle informazioni relative a provvedimenti giudiziari e amministrativi in essere, con particolare riguardo per quelli relativi alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001;
- c) indicazione del fatto che il candidato è o è stato pubblico ufficiale ovvero dipendente della P.A. o ricopre o ha ricoperto pubblici uffici e se sì per quanto tempo; è parente di pubblici ufficiali ovvero è parente di dipendente della P.A. o è parente;
- d) indicazione del fatto che la persona proposta è o è stata candidata alle elezioni politiche o amministrative; è parente di soggetti candidati ad elezioni politiche o amministrative;
- e) analisi dei profili di sensibilità che possano esporre il candidato a potenziali conflitti di interessi rispetto al ruolo aziendale cui è indirizzato;
- f) indicazione del fatto che il candidato è chiaramente in grado di prestare i servizi richiesti per la sua eventuale assunzione.

Quando la Società dovesse concludere una partnership (joint-venture, consorzio, ecc.) con altre imprese private o sottoscrivere accordi con o senza rappresentanza di agenzia, distribuzione, consulenza, collaborazione, appalto ovvero altre tipologie di contratti ed altri contratti simili con società o persone fisiche, per tutte le forniture selezionate in base a specifici criteri di importo e significatività (c.d. "fornitori sensibili"), è necessario far compilare al partner che realizza la partnership o il rapporto di collaborazione, ecc., un documento denominato "questionario fornitori ai sensi del D. Lgs. 231/2001", il cui contenuto, acquisito nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, dovrebbe comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il seguente elenco di domande (check-list):

1. qual è il curriculum o l'esperienza accademica e professionale della persona proposta o dei dirigenti e legali rappresentanti della società candidata?
2. la persona proposta o le persone che rappresentano la controparte sono o sono stati dipendenti della P.A. o ricoprono o hanno ricoperto pubblici uffici ovvero sono o sono stati candidati alle elezioni oppure parenti di candidati alle elezioni politiche?
3. da quanto tempo la persona proposta o la società svolge l'attività oggetto del rapporto che si andrebbe a costituire con Barbiflex S.r.l.?
5. quali sono le dimensioni dell'attività in termini di dipendenti e di distribuzione geografica?
6. quanti e di che livello sono i clienti della società o della persona fisica?
7. la società o l'individuo hanno personale di supporto e staff?
8. la società o la persona fisica hanno mai violato i principi propri della normativa di cui il Modello è espressione?

Nel caso in cui si stia valutando di intraprendere una partnership, una joint-venture o accordi simili con un'impresa in tutto o in parte pubblica, ovvero recentemente privatizzata, è necessario produrre un resoconto informativo compilato sulla base di domande finalizzate ad acquisire una serie di informazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indicazione della distribuzione percentuale del capitale della Società tra soggetti pubblici e privati, tipologia di accordo associativo prospettato, indicazione dei membri di detta società che detengono pubbliche cariche o uffici, data eventuale di privatizzazione della Società, cause di cessazione dell'accordo associativo (es. termine finale, clausole risolutive), tipologia di costi e oneri collegati all'accordo associativo, ecc.

Qualora a seguito della somministrazione delle domande sopra riportate dovessero emergere dati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, l'Ufficio di Gestione del Personale nel caso di selezione di dipendenti, è tenuto a redigere una nota esplicativa dei riscontri effettuati e della relativa azione intrapresa al fine di eliminare o comunque ridurre possibili rischi connessi alla singola fattispecie (es.: destinazione del dipendente a mansioni che non comportino contatti diretti con la P.A.; mancata selezione del fornitore ovvero stipula di un accordo contrattuale che non comporti contatti diretti con la P.A.).

Nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, agenti, fornitori, ecc.) che hanno contatti con la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della giustizia, e che operano per conto o nell'interesse di Barbiflex S.r.l. i relativi contratti, devono:

1. essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
2. contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi di reato di cui al presente paragrafo);
3. contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi di reato di cui al presente paragrafo) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
4. contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi di reato di cui al presente paragrafo) come clausole risolutive espresse o indicazione espressa di penali.

Due esempi di clausola base di questo tipo vengono di seguito esposti, con l'avvertimento che le clausole andranno adattate allo specifico rapporto contrattuale:



- *«Il fornitore/consulente/collaboratore esterno/agente dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L'inosservanza da parte del fornitore di tale impegno è considerato dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. e legitimerà Barbiflex S.r.l. a risolvere lo stesso con effetto immediato».*

Oppure:

- *“Il fornitore/consulente/collaboratore si impegna alla più attenta e scrupolosa osservanza delle vigenti norme di legge e tra queste, in particolare, delle previsioni del D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni nonché a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello Organizzativo di Barbiflex S.r.l. (che si allega) per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Il mancato rispetto delle norme di legge o del Modello Organizzativo da parte del fornitore/consulente/collaboratore è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra Barbiflex S.r.l. e il fornitore/consulente/collaboratore, costituisce grave inadempimento del presente contratto dando titolo e diritto a Barbiflex S.r.l. di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno”.*

Infine, nei casi in cui la Società partecipi a bandi di gara pubblici, Barbiflex S.r.l. conserva nel proprio archivio cartaceo tutta la documentazione presentata per ciascun singolo bando e, successivamente, predisporre ed attua delle verifiche incrociate sulla effettiva raccolta e veridicità dei documenti richiesti per la partecipazione ai bandi di gara.

I documenti fiscali relativi all'attività della Società sono conservati – in forma cartacea - per un periodo non inferiore a dieci anni presso un archivio sottoposto a controllo.

Oltre a tutto quanto sopra, Barbiflex S.r.l. con l'adozione del MOGC darà (o continuerà a dare) seguito ai seguenti adempimenti:

1. Bilancio di verifica periodico;
2. Riconciliazione degli estratti conto;
3. Limitazione dei contatti diretti con Enti Pubblici agli incontri ufficiali;
4. Conservazione per dieci anni di un archivio cartaceo dei documenti fiscali;
5. Esecuzione dei pagamenti solo previa autorizzazione del Responsabile di Funzione.

## Ulteriori misure di mitigazione dei rischi con specifico riferimento all'attività sensibile di "Gestione dei contributi e dei finanziamenti pubblici"

La società avrà cura di rispettare e far osservare le seguenti misure:

1. Individuare i ruoli e le responsabilità dei soggetti autorizzati a intrattenere i rapporti con gli enti pubblici competenti, siano essi di rilevanza nazionale o comunitaria;
2. Garantire una chiara segregazione dei ruoli tra chi predispone le richieste di finanziamento/rendicontazione delle spese e chi ne verifica il contenuto, trasmettendole all'Ente Erogatore/Ente Istruttore;
3. Solo i soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a firmare la documentazione di supporto. In particolare, è necessario garantire che il soggetto che firma le dichiarazioni/comunicazioni per l'ottenimento di finanziamenti/contributi/crediti di imposta, sia munito di apposita procura;
4. Garantire che le informazioni o i documenti forniti siano verificati, ove possibile, dai responsabili competenti per la materia oggetto del finanziamento/contributo/credito di imposta ovvero, in loro assenza, dai diretti sottoposti precedentemente individuati e, ove possibile, siglati all'atto della consegna;
5. Assicurare la tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte con la Pubblica Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;
6. Prevedere che lo scambio di informazioni, preliminare ovvero relativo all'ottenimento del finanziamento/contributo/credito d'imposta, avvenga sempre in forma scritta e per il tramite del soggetto o della funzione a ciò espressamente autorizzata;
7. Assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia;
8. Assicurare che le risorse finanziarie ottenute come contributi siano destinate esclusivamente al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste e ottenute.
9. Inviare periodicamente all'OdV un elenco delle richieste formulate alla Pubblica Amministrazione;

### **Attività sensibili ex art. 24 ter D.Lgs. 231/2001**

#### ***Delitti di criminalità organizzata***

La sanzione pecuniaria da applicare all'Ente in caso di condanna per l'illecito in oggetto:

Da 400 a 1.000 quote:

- Associazione per delinquere (art. 416, 6 comma c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

- Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di persona (art. 630 c.p.)

Da 300 a 800 quote:

- Associazione per delinquere (art. 416 escluso il 6 comma c.p.)
- Termini di durata massimo delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5 c.p.p.)

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da Barbiflex S.r.l. e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" a rischio di commissione dei reati in oggetto, dettagliati nella mappatura di cui all'Allegato 2 è la seguente:

- Attività sensibile nr. 5 - Approvvigionamento beni e servizi

### **Protocolli di controllo**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nell'attività "sensibile" sopra citata.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di adottare i seguenti protocolli:

1. Procedere alla qualifica dei propri fornitori prima di iniziare una qualsiasi collaborazione;
2. Escludere collaborazioni con soggetti che non rispettano i requisiti minimi stabiliti dalla Società per il loro accreditamento;
3. Interrompere/Non iniziare alcun rapporto con soggetti che abbiano subito condanne penali per i reati di cui all'art. 24 ter ex D.lgs. 231/2001;
4. Accertare l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter ex D.lgs. 231/2001.
5. Formalizzare per iscritto i contratti con i propri fornitori;
6. Prevedere, negli accordi con i propri fornitori le seguenti clausole:
  - clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto delle norme richiamate al punto 4) precedente e dell'obbligo di denunciare i reati subito direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori;
  - limitazione al tempo strettamente necessario del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto.

Attività sensibili ex art. 25 D. Lgs. 231/2001

***Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D. Lgs. 231/2001)***

La sanzione pecuniaria da applicare all'Ente in caso di condanna per l'illecito in oggetto:

Fino a 200 quote:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (318 c.p.) anche attiva (321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (322, commi 1 e 3 c.p.)

Da 200 a 600 quote – Art. 9 comma 2, non inferiore a 1 anno:

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari semplice (319 ter, comma 1 c.p.), anche attiva (321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (322, commi 2 e 4 c.p.)

Da 300 a 800 quote – Art. 9 comma 2, non inferiore a 1 anno:

- Concussione (317 c.p.);
- Corruzione propria aggravata (319 – 319 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari aggravata (319 ter, comma 2 c.p.), anche attiva (321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da Barbiflex S.r.l. e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" a rischio di commissione dei reati in oggetto, dettagliati nella mappatura di cui all'allegato 2, sono le seguenti:

- Attività sensibile nr. 1 – Gestione del reparto produttivo
- Attività sensibile nr. 2 – Manutenzione alle macchine e agli impianti
- Attività sensibile nr. 3 – Gestione dei rapporti con gli Enti notificati per l'ottenimento e l'aggiornamento del marchio CE e delle certificazioni previste dalle normative comunitarie
- Attività sensibile nr. 4 – Rapporti con i fornitori
- Attività sensibile nr. 5 – Approvvigionamenti beni e servizi
- Attività sensibile nr. 6 – Gestione contributi e finanziamenti pubblici (anche di natura comunitaria)
- Attività sensibile nr. 7 – Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza
- Attività sensibile nr. 8 - Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e delle prestazioni professionali
- Attività sensibile nr. 9 – Gestione delle risorse umane

- Attività sensibile nr. 10 – Gestione adempimenti fiscali. Rapporti con l'amministrazione tributaria e organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti
- Attività sensibile nr. 11 – Gestione dei flussi finanziari

### **Protocolli di controllo**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione (compresi i pubblici ufficiali gli incaricati di pubblico servizio) per conto o nell'interesse di Barbiflex S.r.l. ovvero a coloro che possano avere rapporti diretti o indiretti con l'Autorità Giudiziaria, in relazione a circostanze oggetto di attività ispettive e/o di accertamento.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 del D. Lgs. 231/2001.

Al fine di scongiurare il verificarsi di possibili ipotesi delittuose sarà necessario:

1. Garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni;
2. Conservare i documenti cartacei presentati per la partecipazione ai bandi di gara e per la concessione di permessi;
3. Effettuare verifiche incrociate fra il responsabile della contabilità e l'Amministratore in ordine alla movimentazione delle risorse finanziarie e alla corrispondenza fra gli importi corrisposti e quanto previsto dai singoli contratti stipulati dall'Ente;
4. Individuare i soggetti autorizzati ad accedere alle risorse aziendali;
5. Monitorare l'operato dei collaboratori aziendali e della congruità delle spese sostenute in relazione all'attività espletata in favore dell'Ente;
6. Operare una costante tracciabilità dei flussi finanziari;
7. Mantenere un archivio cartaceo documenti fiscali per dieci anni;
8. Detenere una cassa aziendale presso la sede della società con esigua disponibilità monetaria e rendicontarne periodicamente le uscite;
9. Compiere verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella "commerciale", sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi;
10. Attuare politiche di verifica e controllo dei procedimenti di richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici.

Per la disciplina dei rapporti contrattuali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, agenti, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati di cui al presente paragrafo e che operano per conto o nell'interesse di Barbiflex S.r.l., si compie espresso rinvio a quanto stabilito nella parte speciale del presente Modello per quanto riguarda i criteri di selezione del soggetto terzo e l'esemplificazione delle clausole risolutive ex D. Lgs. 231/2001.

Con specifico riguardo alle spese di rappresentanza (attività sensibile nr. 7) è necessario seguire i presenti protocolli:

1. rispettare le policy interne che gestiscono il riconoscimento dei rimborsi spese; in dettaglio deve essere rispettata la seguente procedura:
  - (i) ciascun dipendente, sotto la propria responsabilità, compila la scheda rimborso spese con i relativi giustificativi, la sottoscrive e la sottopone al responsabile gerarchico per approvazione;
  - (ii) la scheda firmata dal richiedente e dal responsabile con tutti gli allegati è sottoposta all'autorizzazione finale di                     ;
  - (iii) la scheda riportante le autorizzazioni è inviata all'ufficio amministrativo, che effettuano i relativi controlli amministrativi e fiscali;
  - (iv) a controlli ultimati, viene effettuato il rimborso spese a mezzo bonifico bancario nell'ambito della busta paga.
2. in caso di trasferte il dipendente richiedente l'autorizzazione al superiore gerarchico;
3. assicurare la completa archiviazione della documentazione relativa alla gestione delle note spese a cura delle funzioni coinvolte.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente Barbiflex S.r.l.) o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

*Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/2001)*

***Attività sensibili ex art. 25-ter D. Lgs. 231/2001***

La sanzione da applicare all'Ente in caso di condanna per l'illecito in oggetto:

Da 200 a 400 quote:

- False comunicazioni sociali (2621 c.c.)

Da 100 a 200 quote:

- False comunicazioni sociali fatti di lieve entità (2621 bis c.c.)

Da 400 a 600 quote:

- False comunicazioni sociali delle società quotate (2622 c.c.)

Da 200 a 400 quote:

- Corruzione tra privati (2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis, I comma c.c.)

Da 100 a 130 quote:

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.)

Da 100 a 180 quote:

- Impedito controllo (2625, comma 2 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (2632 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni, quote sociali della società controllante (2628 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (2626 c.c.)

Da 150 a 330 quote:

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (2629 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (2636 c.c.)

Da 200 a 400 quote:

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (2638, comma 1 e 2 c.c.)

Da 200 a 500 quote:

- Aggiotaggio (2637 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis c.c.).

In considerazione delle peculiarità di BarbiflexS.r.l. e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto, dettagliati nella mappatura di cui all'Allegato 2, sono i seguenti:

- Attività sensibile nr. 2 – Manutenzione alle macchine e agli impianti
- Attività sensibile nr. 4 – Rapporti con i fornitori
- Attività sensibile nr. 5 - Approvvigionamento beni e servizi
- Attività sensibile nr. 7 – Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza

- Attività sensibile nr. 8 - Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e delle prestazioni professionali
- Attività sensibile nr. 9 – Gestione delle risorse umane
- Attività sensibile nr. 12 - Redazione del bilancio d'esercizio e delle comunicazioni ai soci e ai terzi.

## **I protocolli di controllo**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale; al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. rispettare i principi civilistici e quelli redatti dall'Organismo Italiano della Contabilità nonché quelli di rilievo internazionale dettati dall'International Accounting Standard Board);
4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da questi esercitate.

Nell'ambito dei comportamenti sopra menzionati, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001).

È inoltre previsto l'espreso divieto a carico dell'organo amministrativo della società, qualora se ne configuri l'applicabilità, di:

1. porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società, nonché sulla sua attività;
2. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;



3. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
4. restituire conferimenti al socio o liberare lo stesso dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
5. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
6. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
7. procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
8. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di verifica dei documenti fiscali e di bilancio da parte di terzi autorizzati;
9. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
10. omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
11. esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
12. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

I soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, sono inoltre tenuti al rispetto e all'applicazione di tutti i modelli e i processi di controllo interno attuati ai fini di garantire la correttezza delle comunicazioni finanziarie aziendali.

La Società, inoltre, al fine di evitare il rischio che si verifichino le fattispecie delittuose di cui al presente paragrafo, si impegna a:

1. Impartire la necessaria formazione a tutti i responsabili di funzione che si occupano di formare il bilancio affinché ne conoscano le principali nozioni (es. norme di legge, sanzioni applicabili, principi contabili, ecc.);
2. Conservare i documenti fiscali in formato cartaceo e/o informatico in un archivio presso la sede della Società per un periodo non inferiore a dieci anni;

3. Affidare la contabilità aziendale a professionisti esterni qualificati ed all'Ufficio di amministrazione interno all'Ente;
4. Effettuare l'analisi programmatica dei documenti contabili e verificare la congruità dei movimenti di cassa in base alle operazioni effettuate, così come delle fatture emesse rispetto al contenuto del contratto stipulato con l'acquirente finale;
5. Verificare periodicamente la congruità dei movimenti di cassa in base alle operazioni effettuate e alle fatture emesse.

Con particolare riguardo al delitto di corruzione fra privati ex art. 2635 cod.civ. e al delitto di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis cod.civ. è necessario seguire tali protocolli:

1. definire con chiarezza ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile (identificazione della controparte, gestione del rapporto, proposta contrattuale, stipula dell'accordo);
2. relazionarsi con clienti, che rispondono ai requisiti d'ordine morale e professionale stabiliti dalla Società, tenuto conto anche del merito creditizio;
3. operare nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti, standard di condotta e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
4. garantire che i rapporti con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti opportunamente delegati;
5. mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con i clienti, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
6. assicurare la tracciabilità di tutte le fasi del processo di vendita, ivi incluse la definizione dei prezzi e delle scontistiche applicate;
7. garantire che le offerte commerciali siano sottoposte al controllo di tutte le funzioni preposte ed approvate da soggetti dotati di idonei poteri, secondo l'*iter* previsto da prassi aziendale;
8. garantire che le proposte commerciali (in termini sia di prezzi che di scontistica) siano definite sulla base di quanto previsto all'interno di uno specifico listino prezzi approvato;
9. assicurare che siano rispettati i limiti della scontistica autorizzata;
10. garantire la completezza, chiarezza, veridicità e correttezza della documentazione da inviare alla clientela;
11. nel caso in cui le attività di vendita siano svolte - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (agenti), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato avendo cura di:
  - ✓ garantire che i rapporti con le controparti siano formalizzati tramite specifici contratti/ordini, sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri/procure;

- ✓ garantire che tutta la documentazione relativa al processo di gestione delle attività di vendita dei beni sia archiviata a cura delle funzioni aziendali coinvolte nel processo.

12. comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, nonché qualunque criticità e/o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto.

È fatto espresso divieto di:

1. dare o promettere denaro o altra utilità a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché in favore di coloro che esercitano funzioni direttive diverse dalle precedenti, di società clienti o potenziali clienti, o partner in generale, appartenenti al settore privato;
2. assumere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex art. 2635 e 2635-bis c.c., possano potenzialmente diventarlo;
3. trovarsi o dare causa a qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei propri partner, clienti o potenziali clienti in relazione a quanto previsto dalla suddetta ipotesi di reato;
4. presentare offerte non sottoposte all'iter approvativo previsto da prassi aziendale;
5. stipulare contratti con condizioni stabilite secondo parametri non oggettivi e/o in violazione di quanto previsto da prassi aziendale;
6. produrre documentazione e dati non veritieri al fine di ottenere l'accettazione di un'offerta da parte di una controparte privata.

Al fine di confortare quanto sopra:

- i soggetti apicali non devono accettare o sollecitare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità eccedenti le normali pratiche di cortesia e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza e non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- non è consentito offrire, promettere, fare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità, eccedenti le normali pratiche di cortesia. In ogni caso, tali spese devono sempre essere autorizzate, documentate e nel rispetto dei limiti di budget;
- nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con un soggetto privato non si devono intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
  - i. esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti dei soggetti privati;
  - ii. sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

La gestione dei rimborsi spese viene assicurata secondo i protocolli individuati nel paragrafo che tratta la mitigazione dei rischi di cui alle attività sensibili ex art. 25 D.lgs. 231/2001.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente Barbiflex S.r.l.) o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

#### Attività sensibili ex art. 25-septies D. Lgs. 231/2001

#### ***Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/2001)***

La sanzione da applicare all'Ente in caso di condanna per l'illecito in oggetto:

1000 quote – Art. 9, comma 2, non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno:

- Omicidio colposo (589 c.p.) con violazione dell'art. 55 T.U. 81/2008

Tra 250 e 500 quote – Art. 9, comma 2, non inferiore a 3 mesi non superiore a 1 anno:

- Omicidio colposo (589 c.p.)

Non superiore a 250 quote – Art. 9, comma 2, non superiore a 6 mesi:

- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (590 comma 3 c.p.).

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da Barbiflex S.r.l. e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" a rischio di commissione dei reati in oggetto, dettagliati nella mappatura di cui all'allegato 2, riguardano tutta la gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti e/o collaboratori operativi in azienda, con particolare riguardo alle seguenti attività:

- Attività sensibile nr. 1 - Gestione del reparto produttivo
- Attività sensibile nr. 2 – Manutenzione alle macchine e agli impianti

#### **I protocolli di controllo**

I seguenti principi di comportamento e protocolli si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati in oggetto.

Si precisa che l'applicazione dei principi di comportamento oggetto del presente paragrafo segue un doppio binario; in particolare, unitamente ai precetti che tutti i dipendenti/collaboratori sono obbligati a rispettare, sono di seguito elencati i comportamenti di natura "preventiva", che la Società è tenuta ad adottare al fine di garantire l'incolumità dei suoi dipendenti/collaboratori e, di conseguenza, evitare il verificarsi di qualsivoglia evento che possa comportare l'insorgenza della responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In via generale, a tutti i destinatari del presente Modello è richiesto di:

1. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, con particolare ma non esclusivo riferimento al T.U. 81/2008 e s.m.i.;
2. garantire che sia comunicata tempestivamente al Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (di seguito "RSPP") designato dall'azienda, nonché all'Organismo di Vigilanza, qualsivoglia informazione relativa ad infortuni avvenuti a lavoratori nell'esercizio della propria attività professionale che possano avere impatti sui regimi di responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, anche qualora il verificarsi dei suddetti avvenimenti non abbia comportato la violazione del Modello;
3. garantire che siano prontamente segnalate all'Organismo di Vigilanza possibili aree di miglioramento e/o eventuali gap procedurali riscontrati sul luogo di lavoro sia da parte di soggetti con responsabilità codificate in termini di sicurezza (Datore di lavoro o RSPP, Medico Competente, ecc.) sia da parte dei soggetti in posizione apicale che abbiano ricevuto apposite segnalazioni in tal senso da parte dei propri collaboratori;
4. non realizzare condotte volte ad esercitare nei confronti dei soggetti coinvolti pressioni (anche basate sul grado o sulla funzione ricoperta all'interno dell'azienda) per ottenere comportamenti elusivi dei protocolli di seguito riportati. I soggetti coinvolti possono segnalare all'OdV l'eventuale esistenza di tali condotte o l'instaurarsi di prassi di questo genere.

In particolare, Barbiflex S.r.l. si impegna per raggiungere e mantenere i seguenti principi comportamentali:

1. rispetto del diritto alla salute e dei diritti del lavoratore quali principi fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana;
2. rispetto del T.U. 81/2008 e tutte le altre normative vigenti in materia, ivi comprese le norme di buona tecnica, mediante un'attenta valutazione dei rischi possibili sul luogo di lavoro e la conseguente adozione di tutte le cautele ed interventi necessari con la duplice finalità di eliminare alla fonte il rischio individuato nonché evitare l'insorgenza di rischi ulteriori;
3. garanzia dell'assegnazione di un budget adeguato alla tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai responsabili delegati, al fine di garantire un corretto adempimento di tutte le prescrizioni normative nonché il completamento del programma di miglioramento;

4. applicare sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti che rendano inefficaci i presidi aziendali posti a tutela della salute e della sicurezza di ogni suo collaboratore;
5. svolgere con frequenza annuale prove antincendio e prove sismiche con il coinvolgimento dell'intero personale e nominare mediante deleghe scritte più di un referente per la gestione del "registro presenze" in tali evenienze;
6. controllare periodicamente il funzionamento degli estintori;
7. far eseguire periodicamente agli addetti la formazione periodica necessaria;
8. diffondere capillarmente i principi di tutela della salute e della sicurezza come primario interesse dell'Ente;

L'azienda si impegna, altresì, per dar seguito a tutte le misure previste ex art. 30 T.U. 81/2008, sia per quel che riguarda l'esecuzione e la tracciabilità degli adempimenti di legge nonché per la strutturazione di un'adeguata rete di controllo e prevenzione per i rischi correlati allo svolgimento delle attività lavorative, con specifico riguardo alle operazioni di cui alle attività sensibili sopra individuate.

Nel rispetto dei principi sopra menzionati, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte commissive od omissive tali che, prese individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente Barbiflex S.r.l.) o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

È fatto obbligo ai soggetti delegati a gestire attività aventi rilevanza ai fini della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza l'impossibilità di attuare gli obblighi previsti indicandone la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata nonché ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia dell'attività.

Per fini di completezza, di seguito si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo dei principali obblighi normativi definiti dal T.U. 81/2008.

### **Compiti specifici**

#### **Il datore di lavoro delegato ex T.U. 81/2008:**

1. designa il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, in base ai requisiti richiesti dall'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008;
2. identifica il Preposto o i Preposti per l'effettuazione dell'attività di vigilanza di cui all'art. 19 del D. Lgs. 81/2008;

3. nomina il personale incaricato del primo soccorso e il referente in ipotesi di eventi quali incendio o sisma;
4. nomina ovvero delega formalmente altro soggetto qualificato a nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, in base ai requisiti di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/2008;
5. effettua la valutazione dei rischi presenti in azienda in collaborazione con il RSPP e medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
6. redige ed aggiorna periodicamente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute (DVR) che abbia data certa, specificando i criteri adottati per la valutazione stessa, le misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere. Il documento indica altresì il nominativo del RSPP, del/degli RLS e del medico competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio, e individua le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che, pertanto, richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
7. garantisce, direttamente ovvero tramite soggetto a ciò delegato, l'implementazione e l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, prevedendo un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori;
8. assicura, direttamente ovvero tramite soggetto a ciò delegato, che sia fornita adeguata formazione ai dipendenti in materia di sicurezza sia in occasione dell'assunzione che del trasferimento ad altre mansioni. In ogni caso la formazione deve essere adeguata agli eventuali rischi specifici della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato e verificata attraverso test finali in uscita;
9. organizza un'area di primo soccorso con materiale medico di base;
10. diffonde comunicati inerenti alle regole comportamentali;
11. predispose uscite di sicurezza dotate di maniglioni antipánico;
12. affigge negli spazi aziendali comuni mappe dedicate alla segnalazione del percorso per raggiungere le uscite di sicurezza;
13. affigge in luoghi di massima visibilità i cartelli che indicano il divieto di utilizzo del carroponte e dei muletti ai non addetti;
14. colloca espressamente la pausa lavorativa durante l'ora di pranzo
15. adotta, direttamente ovvero tramite soggetto a ciò delegato, provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei lavoratori che non osservino le misure di

prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

### **Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione:**

1. collabora con il Datore di Lavoro delegato ex T.U. 81/2008 all'individuazione e valutazione dei fattori di rischio al fine di individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
2. elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del Decreto e dei sistemi di controllo di tali misure;
3. elabora le procedure di sicurezza per le attività aziendali;
4. propone programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
5. assicura che sia fornita adeguata informazione ai dipendenti sui rischi generali e specifici connessi all'attività di impresa, sulle procedure di primo soccorso e antincendio, sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

### **Il medico competente:**

1. collabora con il Datore di Lavoro delegato ex T.U. 81/2008 e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
2. svolge l'attività di sorveglianza sanitaria attraverso l'effettuazione di visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
3. esprime il giudizio di idoneità/inidoneità specifica alla mansione;
4. collabora all'attività di informazione e formazione dei lavoratori e alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

### **I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:**

1. accedono ai luoghi di lavoro;
2. sono consultati preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
3. sono consultati sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso;
4. sono consultati in merito all'organizzazione delle attività formative;



5. avvertono il Datore di Lavoro delegato e T.U. 81/2008 dei rischi individuati nel corso della loro attività e promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
6. possono far ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro delegato ex T.U. 81/2008 o dai dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

**Tutti i dipendenti devono:**

1. osservare le disposizioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
2. sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
3. partecipare ai corsi di formazione e di addestramento sulla sicurezza.

La Società programma e svolge attività di audit con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro impartite ai lavoratori, elaborando un sistema che preveda chiaramente ruoli e responsabilità. Al termine dell'attività di monitoraggio è elaborato un verbale che attesti eventuali carenze e indichi le azioni correttive da intraprendere.

Inoltre la Società garantisce la corretta archiviazione, su supporto cartaceo o informatico, della documentazione inerente la gestione della sicurezza quale, a titolo d'esempio, le cartelle sanitarie, il registro infortuni, il documento di valutazione dei rischi, le procedure, ecc.; a tale proposito ai dipendenti è data adeguata informazione circa l'adozione di eventuali procedure sulla sicurezza mediante consegna di copia cartacea ovvero pubblicazione sulla intranet aziendale o attraverso modalità informativa analoga.

Per la disciplina dei rapporti contrattuali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati di cui al presente paragrafo e che operano per conto o nell'interesse di Barbiflex S.r.l. si fa espresso rinvio a quanto stabilito nella parte speciale del presente Modello per quanto riguarda i criteri di selezione del soggetto terzo e l'esemplificazione delle clausole risolutive ex D. Lgs. 231/2001.

Si specifica, infine, che nel caso di appalti a terzi o contratti d'opera la Società stipula per iscritto accordi che descrivano le modalità di gestione e coordinamento dei lavori in appalto, avendo cura di verificare l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.

In tali casi la Società è, inoltre, tenuta ad indicare agli stessi soggetti i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in modo da eliminare rischi dovuti alle interferenze (DUVRI). Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Attività sensibili ex art. 25-octies D. Lgs. 231/2001

***Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D. Lgs. 231/2001)***

La sanzione da applicare all'Ente in caso di condanna per l'illecito in oggetto:

Da 200 a 800 quote – Art. 9 comma 2, non superiore a 2 anni:

- Ricettazione (648 c.p.);
- Riciclaggio (648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (648 ter I c.p.).

Da 400 a 1000 quote:

se il denaro proviene da delitto punito nel massimo con una pena superiore a 5 anni.

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da Barbiflex S.r.l. e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" a rischio di commissione dei reati in oggetto, dettagliati nella mappatura di cui all'allegato 2, sono le seguenti:

- Attività sensibile nr. 11 – Gestione dei flussi finanziari
- Attività sensibile nr. 13 – Gestione adempimenti in materia societaria
- Attività sensibile nr. 15 – Rapporti intercompany

### **I protocolli di controllo**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti di tipo commerciale o comunque istituzionale con interlocutori terzi, pubblici o privati, per conto o nell'interesse della Società.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall' art. 25-

octies del D. Lgs. 231/2001, così come da ultimo novellate con l'introduzione del reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen.

In particolare, è fatto obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne;
2. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito a limiti, condizioni e modalità con cui svolgere l'attività economico-commerciale della Società;
4. tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché di una lecita concorrenza nel rispetto della fede pubblica;
5. osservare tutte le prescrizioni in tema di riservatezza e di divieto di diffusione di dati o informazioni, specie quando riferite a diritti di proprietà industriale e intellettuale, definite nei rapporti negoziali con terze parti;
6. implementare una procedura interna di gestione dell'anagrafica di clienti e fornitori (ragione/denominazione sociale, indirizzo di fatturazione, indirizzo spedizione merci, coordinate IBAN, modalità di pagamento) e di corretta gestione contabile dei rapporti con gli stessi;
7. implementare una procedura di verifica dei flussi di entrata ed uscita merci, e in generale della corrispondenza tra quanto fatturato e quanto pagato;
8. nei casi in cui si renda necessario verificare l'affidabilità commerciale e professionale di fornitori, clienti e partner (ad esempio per nuovi rapporti con controparti non note) procedere attraverso la richiesta di informazioni (ad es. certificati camerali) o l'interrogazione di banche dati specializzate;
9. effettuare controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), delle sedi degli istituti di credito utilizzati per le transazioni e di eventuali ricorsi a società terze;
10. formalizzare un registro di scontistica in accordo al responsabile commerciale;
11. tracciare e archiviare tutte le operazioni infragruppo trattenute;
12. rispettare i limiti di legge sulle soglie di pagamenti in contanti;
13. osservare le linee guida di condotte previste per la mitigazione dei rischi di illecito tributario.

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre, alla Società e ai propri dipendenti e/o collaboratori è fatto divieto di adottare con consapevolezza, coscienza e volontà le seguenti condotte:

1. implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che si ponga in contrasto con i valori etici aziendali;
2. attuare – anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria - condotte che si concretino in un’attività criminosa;
3. predisporre - ovvero contribuire a predisporre - i mezzi attraverso i quali supportare l’operatività delle attività criminose integranti le fattispecie di reato di cui al titolo in oggetto;
4. promuovere o comunque proporre, la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell’ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

È, altresì, fatto obbligo ai destinatari dei presenti principi etico-comportamentali di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. nel caso in cui si venisse contattati da soggetti interessati ad instaurare un rapporto a scopo delittuoso, il soggetto interessato deve: (i) non dare seguito al contatto; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o al referente interno (in caso di soggetti terzi) ed attivare formale informativa verso l’Organismo di Vigilanza;
2. in caso di conflitti di interesse che sorgano nell’ambito dei rapporti con soggetti terzi nell’ambito dei rapporti commerciali o comunque istituzionali, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o al referente interno (in caso di soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l’Organismo di Vigilanza;
3. in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all’Organismo di Vigilanza.

Con riguardo alle sponsorizzazioni, dovranno essere seguite le misure già declinate nel paragrafo dedicato all’analisi dei protocolli per la mitigazione dei rischi delle attività sensibili rilevanti ex art. 24 D.lgs. 231/2001 e che di seguito, per massima chiarezza, si riportano:

1. donazioni e sponsorizzazioni non possono essere di norma effettuate;
2. il potere decisionale per l’iniziativa di cui al punto che precede spetta esclusivamente all’Amministratore Unico o al procuratore speciale nominato laddove compatibile con i propri poteri;
3. nel caso di sponsorizzazioni ovvero donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all’uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
4. la Società si impegna a verificare la natura giuridica degli eventuali beneficiari, che in ogni caso possono essere unicamente Enti e non persone fisiche, assicurando che le iniziative vengano realizzate

solo nei confronti di soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;

5. in caso di sponsorizzazioni il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto;
6. le sponsorizzazioni devono essere coerenti con la missione aziendale;
7. garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di stipulazione di un accordo di sponsorizzazione;
9. prevedere annualmente a budget l'importo destinato complessivamente alle sponsorizzazioni.

Con riguardo alla gestione dei flussi finanziari è necessario osservare i seguenti protocolli:

1. prevedere dei limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
2. autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti preventivamente identificati e dotati di apposita procura;
3. effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate, corredate dai relativi ordini e comunque approvate dalla funzione richiedente che ne attesta l'avvenuta prestazione e conseguentemente autorizza il pagamento;
4. assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore;
5. garantire che nessun pagamento o incasso possa essere regolato in contanti e comunque per importi che non superino somme gestite attraverso la piccola cassa ed i limiti previsti dalla normativa;
6. effettuare tutte le movimentazioni di flussi finanziari con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità;
7. eseguire un controllo di coerenza tra il soggetto cui è intestata la fattura e l'intestatario del servizio/prodotto;
8. garantire la periodica riconciliazione dei conti correnti bancari;
9. per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, utilizzare esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
10. in caso di utilizzo di carte di credito aziendali assicurare il rispetto delle regole adottate dalla Società nonché le tipologie di spese ammesse;
11. assicurare la presenza dei giustificativi relativi alle spese effettuate con carte di credito aziendali;
12. assicurare che il ricorso ai fondi della piccola cassa sia adeguatamente documentato, giustificato ed effettuato da personale specificamente autorizzato;
13. garantire che la documentazione sia archiviata presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

1. effettuare pagamenti per contanti per importi superiori ai limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;
2. effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
3. effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
4. effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
5. effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
6. ricevere pagamenti da soggetti che non abbiano nessun rapporto commerciale/contrattuale con la Società, salvo casi specifici eventualmente disciplinati dalle procedure aziendali;
7. creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte), anche per il tramite di rapporti intercompany;
8. effettuare trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
9. effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

Infine, per la disciplina dei rapporti contrattuali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati di cui al presente paragrafo e che operano per conto o nell'interesse di Barbiflex S.r.l. si fa espresso rinvio a quanto stabilito nella parte speciale del presente Modello per quanto riguarda i criteri di selezione del soggetto terzo e l'esemplificazione delle clausole risolutive ex D. Lgs. 231/2001.

La Società si obbliga ad adottare i seguenti comportamenti:

1. controllare l'autenticità dei titoli di credito ricevuti;
2. verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e/o consulenti;
3. tracciare gli acquisti effettuati;
4. formalizzare una procedura di segnalazione, anche anonima, per eventuali illeciti.

#### **Attività sensibili ex art. 25-decies D. Lgs. 231/2001**

***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D. Lgs. 231/2001)***

La sanzione da applicare all'Ente in caso di condanna per l'illecito in oggetto:

Fino a 500 quote:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377 bis c.p.).

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da Barbiflex S.r.l. e della struttura interna adottata, l'unica attività "sensibile" a rischio di commissione dei reati in oggetto, dettagliati nella mappatura di cui all'allegato 2, è la seguente:

- Attività sensibile nr. 14 - Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, tributari, ecc.)

### **I protocolli di controllo**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti di tipo commerciale o comunque istituzionale con interlocutori terzi, pubblici o privati, per conto o nell'interesse della Società.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall' art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001.

Inoltre, a tali soggetti è richiesto di:

1. ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici, le Pubbliche Autorità ed amministrazioni;
2. rispettare il sistema qualità aziendale;
3. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Ai destinatari del presente Modello che intrattengono rapporti o gestiscono flussi di interlocuzione con la Pubblica Amministrazione per conto della Società deve essere formalmente conferito, con apposita delega per i Dipendenti o con specifica indicazione contrattuale per consulenti o partner, potere in tal senso. Quando necessario sarà rilasciata a tali soggetti specifica procura.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) e referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

La Società, al fine di evitare, per quanto possibile, il realizzarsi di tali fattispecie delittuose si obbliga a, gradatamente:

1. Effettuare delle verifiche incrociate tra la l'ufficio amministrativo e l'ufficio commerciale in ordine alla movimentazione delle risorse finanziarie e alla corrispondenza fra gli importi corrisposti e quanto previsto dai singoli contratti stipulati dall'Ente;
2. Monitorare l'operato dei collaboratori aziendali e della congruità delle spese sostenute in relazione all'attività espletata in favore dell'Ente;
3. Manutenere un archivio presso la sede ove conservare tutta la documentazione cartacea per un periodo pari almeno a dieci anni.
4. Mantenere una costante tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Formalizzare una procedura di segnalazione, anche anonima, per eventuali illeciti.

Infine, per la disciplina dei rapporti contrattuali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati di cui al presente paragrafo e che operano per conto o nell'interesse di BarbiflexS.r.l. si fa espresso rinvio a quanto stabilito nella parte speciale del presente Modello per quanto riguarda i criteri di selezione del soggetto terzo e l'esemplificazione delle clausole risolutive ex D. Lgs. 231/2001.

#### **Attività sensibili ex art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001**

##### ***Reati ambientali (art. 25 - undecies D.lgs. 231/2001)***

La sanzione da applicare all'Ente in caso di condanna per l'illecito in oggetto:

Reati previsti dal Codice Penale:

Da 250 a 600 quote – Art. 9, comma 2 non superiore a 1 anno:

- a) Inquinamento ambientale (452 bis c.p.)

Da 400 a 800 quote – Art. 9, comma 2

- b) Disastro ambientale (452 quater c.p.)

Da 200 a 500 quote:

- c) Delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies c.p.)

Da 250 a 600 quote:

- d) Delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.)

Da 300 a 1000 quote:

- e) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (727 bis c.p.)



Da 150 a 250 quote:

- f) Distruzione o deterioramento di habitat in un sito protetto (733 bis c.p.).

Reati previsti dal TUA:

- a) Art. 137, comma 2,3 e 5 (da 150 a 300 quote);
- b) Art. 256, comma I lett. a, comma 3, primo periodo, comma 5, comma 6 (Fino a 300 quote);
- c) Art. 257, comma 1 e 2 (Fino a 250 quote);
- d) Art. 258, comma 4 (Fino a 250 quote);
- e) Art. 259, comma 1 (Fino a 200 quote);
- f) Art. 260, comma 1 e 2 (Da 300 a 800 quote);
- g) Art. 260 bis comma 6,7 (Da 150 a 300 quote);
- h) Art. 279, comma 5 (Fino a 250 quote).

Reati previsti dalla L. 150/1992: da 150 a 250 quote.

Reati previsti dalla L. 549/1993, art. 3, comma 6: da 150 a 250 quote.

Reati previsti dal D.lgs. 202/2007, artt. 8 e 9: fino a 250 quote.

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto dalla Società e della struttura interna adottata, le attività “sensibili” potenzialmente a rischio di commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- Attività sensibile nr.1 – Gestione del reparto produttivo
- Attività sensibile nr. 2 – Manutenzione alle macchine e agli impianti

## **I protocolli di controllo**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati ambientali.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’articolo 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- a) operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
- b) osservare le regole del presente Modello e le procedure aziendali in materia ambientale, ivi compreso il sistema qualità in essere;
- c) redigere, aggiornare costantemente e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale;
- d) segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale.

Pertanto, al fine di evitare il verificarsi di fattispecie qualificabili come critiche, la Società deve:

- a) identificare e monitorare gli aspetti ambientali connessi a tutte le proprie attività, ai servizi offerti al mercato;
- b) considerare ed ottemperare a tutte le prescrizioni legali ed alle altre prescrizioni applicabili alla materia ambientale;
- c) gestire e smaltire correttamente i rifiuti prodotti, identificandoli con opportuni codici;
- d) non accumulare rifiuti in maniera disorganica e in spazi aperti;
- e) compilare e tenere diligentemente il registro rifiuti ed i relativi formulari in tutte le loro parti;
- f) verificare e conservare tutte le autorizzazioni necessarie per lo smaltimento dei rifiuti affidato a terzi;
- g) predisporre ed implementare un piano di formazione/informazione sulla gestione dei rifiuti, costante e rivolto a tutti;
- h) individuare procedure idonee per la gestione dei rifiuti, atte ad evitare abbandoni sul suolo e nel sottosuolo;
- i) individuare procedure idonee per la gestione dei rifiuti, atte ad evitare abbandoni nelle acque superficiali e sotterranee;
- j) predisporre programmi e procedure per l'effettuazione di periodici audit di verifica del rispetto delle procedure adottate;
- k) formalizzare una procedura di segnalazione, anche anonima, per eventuali illeciti.
- l) incentivare una politica di tutela ambientale all'interno dell'azienda;
- m) istruire puntualmente gli addetti alla raccolta e alla gestione dei rifiuti in ordine alla loro corretta gestione;
- n) garantire un'adeguata predisposizione delle infrastrutture necessarie alla raccolta dei rifiuti prodotti pianificando gli interventi periodici di manutenzione dei siti e degli impianti;
- o) istituire contratti di servizi per iscritto.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio

Responsabile (in caso di dipendente della Società) e referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra.

Devono essere stabilite le responsabilità interne, al fine di individuare i soggetti da dotare di specifiche deleghe e della conseguente autorità e responsabilità. L'attribuzione di specifiche deleghe in materia ambientale avviene in forma scritta con data certa. In tal modo vengono definite, in maniera esaustiva, le caratteristiche ed i limiti dell'incarico nonché i poteri necessari allo svolgimento del ruolo assegnato.

L'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità nonché con le sottostanti situazioni di rischio.

*Attività sensibili ex art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001*

***Impiego di cittadini di paesi terzi (art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001)***

La sanzione da applicare all'Ente in caso di condanna per l'illecito in oggetto:

- pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro in caso di commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da Barbiflex S.r.l. e della struttura interna adottata, l'unica attività "sensibile" a rischio di commissione dei reati in oggetto, dettagliati nella mappatura di cui all'allegato 2, è la seguente:

- Attività sensibile nr. 9 - Gestione delle risorse umane

## **I protocolli di controllo**

I seguenti principi di comportamento si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto all'ambito della gestione del personale e delle risorse umane.

In via generale, tali soggetti hanno l'obbligo di:

- Ottemperare a quanto stabilito dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne per quanto concerne la gestione del personale extra comunitario, dal momento dell'assunzione e per l'intera durata del rapporto contrattuale.
- Non procedere all'impiego di soggetti sprovvisti di regolare permesso di soggiorno o in possesso di un permesso revocato o scaduto.

- Effettuare un costante monitoraggio relativo alla validità del permesso di soggiorno del soggetto extra comunitario per l'intera durata del rapporto.

Pertanto, al fine di evitare il verificarsi di fattispecie qualificabili come critiche, la Società:

- Effettua serrati controlli sia formali che sostanziali riguardo l'idoneità dei documenti di cui si trova in possesso il soggetto extra comunitario, per cui si sta valutando uno stabile inserimento in azienda;
- Adotta ed implementa una procedura interna di gestione dell'anagrafica di impiegati extra comunitari (dati personali, luogo di residenza/ domicilio, stato di famiglia, tipologia e durata del contratto, categoria di inquadramento, mansione, sede di lavoro, retribuzione lorda, eventuali *benefits*);
- Adotta ed implementa una procedura di verifica periodica in merito al protrarsi della validità del permesso di soggiorno in possesso del personale extra comunitario al momento dell'assunzione;
- Non intraprende azioni elusive atte ad aggirare le disposizioni presenti in azienda in tema di politica assunzionale;
- Procede a formalizzare il rapporto di lavoro mediante stipulazione per iscritto del contratto di assunzione, solo ed esclusivamente previa verifica del regolare permesso di soggiorno del soggetto extra comunitario, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 109/2012;
- Rifiuta di impiegare, anche solo temporaneamente, presso i propri stabilimenti ed i propri uffici, personale che non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- Comunica l'assunzione al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato – Lav", e ha altresì l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza (presidio della Polizia di Stato o Sindaco) l'ospitalità o la disponibilità di un'abitazione a qualunque titolo;
- Sottopone a visita medica il nuovo assunto, al fine di scongiurare impedimenti fisici per il tipo di mansioni a cui sarà preposto.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) e referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Infine, per la disciplina dei rapporti contrattuali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati di cui al presente paragrafo e

che operano per conto o nell'interesse di Barbiflex S.r.l. si fa espresso rinvio a quanto stabilito nella parte speciale del presente Modello per quanto riguarda i criteri di selezione del soggetto terzo e l'esemplificazione delle clausole risolutive ex D. Lgs. 231/2001.

*Attività sensibili ex art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001*

***Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001)***

La sanzione pecuniaria base da applicare all'Ente in caso di condanna per l'illecito in oggetto:

Fino a 500 quote:

- Art. 2 D.lgs. 74/2000 (DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI);
- Art. 3 D.lgs. 74/2000 (DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI);
- Art. 8 D.lgs. 74/2000 (EMMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI).

Fino a 400 quote:

- Art. 2, comma 2 bis D.lgs. 74/2000 (DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI);
- Art. 8 comma 2 bis D.lgs. 74/2000 (EMMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI);
- Art. 10 D.lgs. 74/2000 (OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI);
- Art. 11 D.lgs. 74/2000 (SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE).

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da Barbiflex S.r.l. e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" a rischio di commissione dei reati in oggetto, dettagliati nella mappatura di cui all'allegato 2, sono i seguenti:

- Attività sensibile nr. 4 – Rapporti con i fornitori
- Attività sensibile nr. 5 – Approvvigionamento beni e servizi
- Attività sensibile nr. 7 – Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza
- Attività sensibile nr. 8 – Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e delle prestazioni professionali

- Attività sensibile nr. 10 – Gestione adempimenti fiscali. Rapporti con l'amministrazione tributaria e organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti
- Attività sensibile nr. 12 – Redazione del bilancio d'esercizio e delle comunicazioni ai soci ai terzi
- Attività sensibili nr. 15 – Rapporti intercompany

## I protocolli di controllo

I seguenti principi di comportamento si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto all'illecito in oggetto.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 *quinqüesdecies* del D.lgs. 231/2001.

In via generale, tali soggetti hanno l'obbligo di:

1. garantire la segregazione dei compiti tra le attività di determinazione e verifica della correttezza del calcolo delle imposte dirette e indirette;
2. garantire la piena e puntuale ricostruzione ex post e la tracciabilità delle operazioni concernenti la determinazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
3. garantire la corretta tenuta di tutte le scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione nel rispetto degli adempimenti tributari;
4. in occasione di ispezioni ed accertamenti in materia fiscale, evitare atteggiamenti intenzionalmente volti ad occultare o sottrarre all'ispezione la documentazione richiesta, ovvero comportamenti idonei ad ostacolare la normale prosecuzione delle operazioni ispettive.
5. rispettare le procedure e i protocolli aziendali definiti per la corretta gestione del ciclo attivo;
6. rispettare le procedure e i protocolli aziendali definiti per la corretta gestione del ciclo passivo;
7. rispettare la policy fiscale definita dall'azienda;
8. svolgere le proprie mansioni nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità;
9. rispettare i protocolli di archiviazione documentale tracciati dall'azienda;
10. utilizzare adeguatamente i sistemi gestionali ed informativi in uso all'azienda;
11. non utilizzare il contante salvo per gli usi espressamente consentiti dall'azienda;
12. non accettare ed eseguire ordini di pagamento da soggetti non identificabili;

13. non intrattenere rapporti di natura contrattuale con clienti che non rispondono ai requisiti d'ordine morale e professionale stabiliti dalla società;
14. seguire costantemente gli iter autorizzativi predisposti per l'esecuzione dei pagamenti;
15. prestare la massima collaborazione con gli organi di controllo;
16. seguire i principi, i protocolli e le linee guida vigenti in materia di corretta gestione del rischio fiscale;
17. rispettare le direttive impartite per il contenimento dei rischi di cui agli artt. 24, 25, 25 ter e 25 decies del D.lgs. 231/2001 già applicate dall'azienda.

È inoltre previsto, a carico di tali soggetti, l'**espresso divieto di**:

- a) presentare dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto contenenti elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- b) presentare dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto contenenti elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- c) emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- d) occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte, ovvero di consentirne l'evasione a terzi;
- e) alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- f) indicare nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore quello reale o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore.

**La Società deve inoltre garantire:**

- 1) che il processo di determinazione delle imposte derivi da una rappresentazione del bilancio d'esercizio veritiera, secondo i principi contabili di riferimento;
- 2) un'adeguata attività di monitoraggio degli aggiornamenti normativi in materia fiscale;

- 3) la compilazione e la trasmissione della dichiarazione dei redditi nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge.

Pertanto, al fine di evitare il verificarsi di fattispecie qualificabili come critiche, la società:

1. registra, conserva e controlla i documenti contabili ed extra contabili di pertinenza alla propria attività;
2. supporta la propria attività mediante sistemi informatici e telematici idonei per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili e fiscali;
3. opera in conformità al proprio sistema di deleghe e nel rispetto delle procedure;
4. implementa eventuali procedure per il contenimento del rischio in commento;
5. opera solo con fornitori qualificati secondo il proprio processo di accreditamento;
6. attiva un programma di formazione periodico del personale sul tema della fiscalità;
7. monitora i flussi di cassa e banca con idonea documentazione contabile;
8. assolve agli obblighi tributari, previdenziali e assistenziali;
9. svolge periodiche riconciliazioni;
10. rispetta la normativa fiscale in vigore.

La gestione dei rimborsi spese viene assicurata secondo i protocolli e la procedura individuata nel paragrafo che tratta la mitigazione dei rischi di cui alle attività sensibili ex art. 25 D.lgs. 231/2001.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) e referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra.

Allegati

---

- 1) Visura Camerale e Statuto societario
- 2) Mappatura dei rischi
- 3) Organigramma societario



4) Procedura segnalazioni anonime

5) Codice Etico

6) DVR aggiornato

7) Istruzioni di sicurezza operative

8) Elenco certificazioni